

Paolo Marchetti

Catene del corpo e catene dell'anima. Breve storia del reato di plagio nell'esperienza giuridica italiana

Chains of the body and chains of the soul. A short history of the crime of plagio in the Italian juridical experience

SOMMARIO: 1. Alle origini del plagio: il corpo in catene - 2. La costruzione scientifica della nozione di “suggestione” e la labile signoria del volere - 3. Il reato di plagio nel codice Zanardelli: la schiavitù come condizione di fatto e di diritto - 4. Il reato di plagio nel codice Rocco: catene del corpo o catene dell'anima? - 5. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di plagio dopo l'entrata in vigore del codice Rocco - 6. L'*affaire* Braibanti - 7. Contro il reato di plagio - 8. La dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio e i risorgenti timori per il fenomeno dei condizionamenti psichici.

ABSTRACT: In the Italian legal experience, the history of the crime of *plagio* has been characterized by several interpretative problems. In particular, the Rocco Code (1930) introduced this crime with the art. 603, but its text was particularly ambiguous. Indeed, it was not clear in the prediction of the rule, if the strength used to submit a person had to be only physical or it could be psychological too. In any case, in Italy only one person was found guilty of the crime of *plagio* considered as a ‘mental crime’; it was the only case of conviction for this crime (occurred in 1968) from the promulgation of the code to the declaration of unconstitutionality issued in 1981. Nevertheless, the Italian debate around this kind of offence seems to reopen once again, especially when the public opinion is scared by the risk of mind manipulation thanks to ‘evil forces’.

KEYWORDS: Mind manipulation, Suggestion, History of criminal law.

1. *Alle origini del plagio: il corpo in catene*

Nel settembre del 2022 usciva nelle sale cinematografiche italiane il film di Gianni Amelio *Il signore delle formiche*. La pellicola, presentata qualche giorno prima alla 79^a *Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia*, ricostruisce una vicenda giudiziaria che ebbe come protagonista, verso la metà degli anni Sessanta, Aldo Braibanti, un artista e intellettuale piacentino la cui memoria rimane indubbiamente legata al lungo e tormentato processo che lo vide condannato, unico caso dall'entrata in vigore del codice Rocco, per il reato di plagio.

Tornerò nelle prossime pagine di questo scritto sul caso Braibanti, al quale va indubbiamente attribuita una posizione di rilievo all'interno di un discorso che si voglia interessare, in una prospettiva storica, del reato di plagio, un tempo previsto e punito dall'art. 603 del codice penale. D'altra parte, il processo ebbe vasta eco nelle cronache italiane dell'epoca e mobilità, schierati su fronti opposti, intellettuali, politici e opinionisti. Un confronto a tratti assai aspro, che superava di gran lunga l'interesse che pur legittimamente poteva rivestire il dibattito attorno a una figura di reato e a una condanna pronunciata dalla Corte d'Assise di Roma. Per il momento, però, preferirei fare solo un cenno al processo ad Aldo Braibanti. Un processo e una vicenda di cronaca (non solo giudiziaria) riportato alla memoria dalla pellicola di Gianni Amelio. In realtà, a ben vedere, già qualche anno prima, nel 2020, due autori come Carmen Giardina e Massimiliano Palmense avevano realizzato un documentario su *Il caso Braibanti* (al quale non sono mancati riconoscimenti anche a livello internazionale) capace di restituire al pubblico una vicenda esistenziale e giudiziaria estremamente densa ed emotivamente coinvolgente. Ma è indubbio che il film di Gianni Amelio, attraverso il dibattito giornalistico che è stato capace di suscitare, abbia permesso all'opinione pubblica del nostro paese di conoscere un importante frammento della storia culturale, politica e di costume italiana.

Messo momentaneamente tra parentesi il processo Braibanti, vorrei far partire il mio discorso sul reato di plagio dalle sue origini, dal momento cioè in cui tale reato prese forma in epoca romana. Non mi dilungherò sul tema, visto che le vicende storiche relative a questo argomento sono sufficientemente sviluppate in tutti gli scritti dedicati a questo specifico reato¹.

Scriveva il magistrato coloniale Adalgiso Ravizza nella sua voce *Plagio*, edita nel *Digesto Italiano* nel 1924, ma ultimata quindici anni prima:

¹ Sul punto v. A. Usai, *L'evoluzione del reato di plagio nell'ordinamento giuridico italiano*, in «La giustizia penale» (1993), 2, cc. 706 ss.

Il reato di plagio e la schiavitù hanno tra loro una stretta relazione, come di causa ed effetto; l'uno non sarebbe sorto se l'altra non fosse esistita, e lo svolgimento dell'uno non ha potuto non seguire quello dell'altra².

L'osservazione di Ravizza, almeno per l'epoca in cui si era dedicato alla scrittura della voce, non poteva non essere condivisa. L'origine di tale reato veniva fatta risalire alla *Lex Fabia*, di autore incerto, ma collocabile tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C. La figura di reato faceva riferimento all'ipotesi di arbitraria riduzione in schiavitù di un uomo libero e alla sottrazione di schiavi. In questa veste, pur risentendo delle profonde trasformazioni che percorsero la civiltà occidentale nel succedersi dei secoli, il plagio continuò ad essere considerato sino alle soglie dell'epoca che gli storici definiscono contemporanea.

Nel corso del XIX secolo, con la progressiva scomparsa della schiavitù, intesa come condizione giuridica, negli stati dell'Occidente europeo, il reato di plagio perse gran parte del suo interesse e del suo significato. Il codice penale napoleonico del 1810 non ne parlava, facendo rientrare le condotte sanzionate da questa figura di reato in altre fattispecie normative, come l'arresto illegale o il sequestro di persona. La maggior parte delle legislazioni penali che prendevano come proprio modello il codice francese (compreso il codice penale sardo-piemontese del 1859 che regolò la materia penale in quasi tutto il territorio italiano all'indomani dell'Unità, sino all'entrata in vigore del codice Zanardelli) ne seguirono l'esempio. Il reato di plagio sopravvisse esclusivamente nel codice dell'Impero germanico del 1871, in quello ticinese del 1873, in quello sanmarinese del 1865 (fortemente influenzato dalla dottrina penale di Francesco Carrara) e nel codice penale del Granducato di Toscana del 1853 il quale, all'art. 358 (collocato nella sezione II, capo I, *Dei delitti contro la libertà personale e la privata tranquillità e il buon nome altrui*), recitava al paragrafo 1:

Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito di una persona suo malgrado, od anche d'una persona consenziente, che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggeri, alla carcere da uno a tre anni,

soggiungendo al paragrafo successivo:

E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni.

² A. Ravizza, voce *Plagio*, in *Il Digesto Italiano*, XVIII, parte seconda, Torino 1924 (voce ultimata il 29 giugno 1909), p. 911.

Ho appena parlato di Francesco Carrara e del codice penale toscano del 1853. Si tratta di due elementi non trascurabili nell'economia del mio discorso. Nel primo caso perché Francesco Carrara fu senza dubbio il penalista più importante nel panorama giuridico italiano del XIX secolo. La sua autorità fu tale da rappresentare una sorta di Super-io dottrinale nell'ambito della scienza penale della Penisola. La sua morte, avvenuta nel 1888, determinò, come ha scritto Mario Sbriccoli³, una sorta di benefico affrancamento della penalistica italiana dall'autorità del grande Maestro (anche se in alcuni casi, come si vedrà meglio in seguito, la forza condizionante delle sue idee gli sopravvisse a lungo). Nel secondo perché il codice penale toscano rimase in vigore per i territori dell'ex Granducato anche dopo l'Unità d'Italia, sino all'entrata in vigore del codice Zanardelli, avvenuta nel 1889.

Tornerò sul legame tra il codice toscano (perlomeno per ciò che riguarda il reato di plagio) e il primo codice penale per l'Italia unita più tardi. Sull'inquadramento scientifico del plagio offerto da Francesco Carrara è necessario invece aprire ora un breve momento di riflessione.

Lo spazio dedicato da Francesco Carrara al plagio nella parte speciale del suo *Programma* non è modesto⁴. Il penalista lucchese, infatti, pur essendo consapevole della scomparsa di questo specifico reato dalla maggior parte delle legislazioni europee, continuava a ribadire l'importanza di tale fattispecie sanzionatoria in un compiuto ed efficace sistema repressivo.

Sul piano definitorio Carrara, seguendo una tradizione dottrinale consolidata, distingueva preliminarmente il plagio vero e proprio, detto "plagio civile", dal "plagio politico" che consisteva, come nella previsione dell'art. 358 del codice penale toscano, nell'arruolare il suddito di una nazione al servizio militare di una nazione estera, e dal "plagio letterario" che si sostanziava in un uso indebito dell'opera dell'ingegno altrui⁵. Per quanto riguardava il plagio civile, esso originava dall'antico reato di riduzione in schiavitù e poteva essere definito come «*la violenta o fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di vendetta*»⁶.

³ M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal 'Programma' di Carrara al 'Trattato' di Manzini* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», II (1973), pp. 642-643 (ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano 2009, II, pp. 726-818).

⁴ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, III ed., Lucca 1875, II, pp. 591-627.

⁵ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., p. 596. L'estensione del termine plagio alle opere dell'ingegno sarebbe dovuta al poeta Marziale (40-104 d.C.), il quale aveva metaforicamente equiparato colui che si appropriava di uno schiavo altrui a colui che copiava un'opera non sua, dichiarandosene autore (M. Introvigne, *Il lavaggio del cervello, realtà o mito?*, Torino 2002, p. 111).

⁶ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, cit. p. 600.

I criteri essenziali di questo reato erano quindi tre: che si fosse sottratto un uomo; che fosse stato sottratto con frode o violenza; che fosse stato sottratto al fine di ricavarne un lucro, o per esercitare su di lui una vendetta.

Converrà tenere a mente questa definizione del reato di plagio data da Carrara. Essa, al di là dell'esegesi letterale delle norme che disciplineranno il plagio in Italia, sopravviverà a lungo alla scomparsa del suo autore, condizionando in maniera evidente sia l'elaborazione dottrinale del reato, sia gli orientamenti giurisprudenziali che si consolideranno sul tema specifico.

Le idee di Carrara, com'è chiaro, non nascevano dal nulla, ma si inserivano in una più che consolidata elaborazione dottrinale della quale il giurista lucchese dava atto nelle quasi quaranta pagine dedicate al reato di plagio⁷. Da questo punto di vista, uno dei riferimenti dottrinali costanti di Carrara era Giovanni Carmignani, giurista nei cui confronti Carrara nutriva una sorta di reverenza discepolare.

A ben vedere Carmignani aveva dedicato al reato di plagio un opuscolo (non citato da Carrara), *Causa di corruzione di minore, e di plagio avanti la Corte Regia di Toscana*⁸, nel quale veniva narrata una singolare vicenda giudiziaria occorsa a Livorno negli anni Trenta del XIX secolo. Il caso era quello di una giovane, sedotta da un uomo di pochi scrupoli, che era fuggita con lui, abbandonando la famiglia, in Francia. Per Carmignani si trattava di un evidente caso di plagio. Gli estremi del reato erano infatti, a suo avviso, tutti presenti. Pur avendo abusato sessualmente della giovane, l'intento del seduttore, per il giurista toscano, non era quello di sfogare la propria libidine; la sua era infatti una finalità di lucro, volendo egli trarre profitto dai talenti della giovane, forse spingendola anche a prostituirsi. L'uso della minaccia di rivelare la consumazione di rapporti sessuali alla famiglia della ragazza e all'opinione pubblica, con conseguente perdita della sua onorabilità, perfezionava il quadro di riferimento normativo necessario per poter contestare allo spregiudicato seduttore il reato di plagio. Uso della minaccia, fine di lucro e riduzione in una condizione servile, per Carmignani, erano elementi tutti presenti in questa storia che oscillava tra il drammatico e il boccaccesco. La Corte regia però, con grande rammarico del giurista toscano, aveva optato più per il secondo profilo della vicenda che per il primo. «I giudici – scriveva Carmignani – vedono in color di rosa l'avvenimento, e gli usano grazia dandosi a credere, che la vittima abbia consentito al suo sacrificio»⁹. Quindi il

⁷ Tale orientamento era condiviso anche in giurisprudenza (*Annali di giurisprudenza. Tavola generale delle decisioni della Corte suprema di Cassazione, delle Corti d'Appello, e dei Tribunali di prima istanza della Toscana. Dal gennaio 1849 a tutto dicembre 1859*, Firenze 1862, p. 1123).

⁸ G. Carmignani, *Causa di corruzione di minore, e di plagio avanti la Corte Regia di Toscana*, Pisa 1839.

⁹ Ivi, p. 7.

seduttore non veniva condannato né per stupro violento, né per plagio, ma solamente per *raptus in parentes*, cioè il rapimento di un minore d'età avvenuto con il suo consenso, ma contro la volontà dei genitori.

L'elemento che aveva convinto l'organo giudicante a punire il reo per un reato decisamente più lieve rispetto a quello invocato dall'accusa era proprio quello del "consenso" della vittima. In effetti, e sul punto le testimonianze parevano convergere, la giovane sembrava aver seguito il suo seduttore senza opporre un'eccessiva resistenza, e anche quando le circostanze le avrebbero permesso di sottrarsi con facilità al rapimento, non ne aveva approfittato. Per giustificare questo atteggiamento della ragazza (e insistere sulla natura plagiante del comportamento criminale) Carmignani faceva riferimento a una nozione di natura psicologica, quella di "fascinazione". Certo, si trattava di una psicologia popolare, che non trovava un solido fondamento nelle opere scientifiche più accreditate come quella del Conte di Buffon, ma non per questo ne doveva essere trascurata l'importanza¹⁰. La giovane, ad avviso di Carmignani, era stata inizialmente piegata attraverso la violenza, ma a questa era subentrata, nel tempo, l'arte subdola della fascinazione esercitata dallo scaltro seduttore il quale si era impossessato non solo del corpo della malcapitata, ma anche della sua volontà¹¹. In questo modo «l'atto della volontà [della giovane era] rimasto, per male arti del rapitore, nella rapita nudo d'uso dell'intelletto e d'uso di libertà»; quindi per quanto esso potesse apparire come proveniente dalla vittima del reato, non era realmente «atto di consenso, al quale tutte le facoltà morali dell'animo debbono concorrere, onde si possa dire realmente prestato»¹².

Mi sono voluto soffermare su questa vicenda giudiziaria narrata da Carmignani non per aggiungere una nota di colore a queste pagine, ma perché l'introduzione dell'elemento psicologico della fascinazione nella dinamica della consumazione del plagio, operata dal giurista toscano, costituirà, a un secolo di distanza, uno degli elementi più controversi nella discussione che si svilupperà nella penalistica italiana attorno a questa specifica figura di reato. Certo, perché tale passaggio si compia sarà necessario che la nozione di "fascino" passi dal versante della cultura popolare, poco apprezzato in ambito giuridico, a quello dell'osservazione scientifica. Ed è allora proprio a tale trasformazione che bisognerà dedicare qualche pagina di questo scritto.

¹⁰ Ivi, p. 50.

¹¹ Ivi, p. 51.

¹² Ivi, p. 55.

2. *La costruzione scientifica della nozione di “suggestione” e la labile signoria del volere*

Nel corso del XIX secolo la tradizionale visione dell'essere umano inteso come soggetto capace di governare se stesso attraverso la propria volontà cosciente (al di là dei casi di evidenti turbe mentali) sembra incrinarsi pericolosamente¹³. Nuove patologie iniziano a essere indagate. E tali indagini lasciano intravedere una dimensione della psiche umana indubbiamente più complessa, capace di mettere in discussione verità consolidate sulle quali la scienza medica, non meno di quella giuridica, avevano edificato i loro sistemi. È il caso, ad esempio, dello sdoppiamento della personalità. Un disturbo studiato dal medico bordolese Eugène Azam, il quale seguirà a lungo (e ne darà ampia documentazione nelle sue numerose pubblicazioni dedicate al tema specifico) il caso di Felida X, una ragazza che, nel 1858, nel pieno della sua adolescenza, inizia a manifestare degli strani sintomi. Di indole timida ed introversa, la giovane muta improvvisamente la propria personalità, comportandosi in maniera diametralmente opposta rispetto al suo consueto carattere. Queste trasformazioni si manifestano in maniera periodica e costringono i genitori di Felida a chiamare il dottor Azam, nel tentativo di dare una spiegazione (e possibilmente una cura) al bizzarro comportamento della propria figlia. Azam arriverà alla conclusione che nella ragazza convivono due personalità (che chiamerà personalità prima e personalità seconda) capaci di alternarsi periodicamente e di comunicare tra loro, anche se in forma asimmetrica: mentre la personalità seconda ha contezza delle vicende occorse alla personalità prima, non può dirsi altrettanto per la situazione reciproca.

Al di là dell'interesse psichiatrico del caso, Azam non tardò a comprendere che la vicenda poteva avere importanti risvolti anche in ambito giuridico e interrogò alcuni uomini di legge di Bordeaux chiedendo loro se la giovane, nel caso in cui avesse commesso un reato in un momento in cui la sua personalità seconda aveva preso il sopravvento, sarebbe stata giudicata responsabile del crimine perpetrato. La risposta data al quesito di Azam non fu univoca, mostrando un certo imbarazzo da parte della scienza giuridica dell'epoca nel dare un'adeguata soluzione a questo interrogativo. In linea di principio gli elementi per condannare Felida erano tutti presenti: la sua ragione, infatti, non sembrava intaccata da questa patologia; in altre parole la giovane non mostrava segni di squilibrio. E nello stesso tempo una volontà cosciente sembrava sorreggere le sue azioni. Ma qualche dubbio poteva sorgere nel momento in cui si poneva mente al fatto che in Felida coesistevano due nuclei soggettivi differenti,

¹³ Sul punto v. P. Marchetti, *L'Inconscio in tribunale. Azioni incoscienti e diritto penale. Da Charcot alle neuroscienze*, Milano 2014, pp. 15 ss.

ognuno capace di una propria volizione, non imputabile all'altro.

Parallelamente alla scoperta di queste nuove patologie che sembravano avere di mira non tanto l'integrità dell'intelletto quanto la volontà degli individui, la scienza medica andò sviluppando l'idea che la mente umana non fosse il regno incontrastato dell'Io cosciente, ma piuttosto un campo all'interno del quale varie forze si contendevano il dominio. E le azioni umane (anche al di fuori di contesti patologici) erano, da questo punto di vista, nient'altro che la risultante di tale conflitto, le cui dinamiche si sviluppavano ad un livello subcosciente, sottratto alla capacità di controllo individuale.

Questa idea, indubbiamente, fu rafforzata anche dagli studi sull'ipnotismo che rappresentarono, a cavallo tra Otto e Novecento, un vivace tema di confronto all'interno delle scienze dell'uomo, oltre che un fenomeno di interesse popolare capace di appassionare l'opinione pubblica di tutti i paesi occidentali.

A sottrarre il fenomeno ipnotico dal discredito scientifico nel quale lo aveva cacciato alla fine del XVIII secolo il medico tedesco Franz Anton Mesmer ci aveva pensato, in Francia, il neurologo Jean-Martin Charcot. Gli studi di Charcot, condotti rispettando il metodo imposto dalla comunità scientifica dell'epoca, erano giunti a sorprendenti conclusioni: le persone, poste in stato ipnotico, rispondevano in maniera quasi irriflessa ai comandi del proprio ipnotizzatore. Certo, il medico francese (seguito nei suoi studi da numerosi colleghi e allievi) era convinto che solo persone già compromesse psichicamente (come le isteriche) potessero essere ipnotizzate e, soprattutto, che un margine residuo di resistenza negli individui posti in *trance* ipnotica, soprattutto nel caso fosse stato chiesto loro di compiere azioni contrarie al proprio senso morale, continuasse ad esistere. Ma nonostante queste precisazioni, la condizione ipnotica risultava essere un'ulteriore prova dell'esistenza di una volontà umana soggetta a continue interferenze e condizionamenti (sia interni che esterni).

Colui che insistette con maggior forza su questi aspetti del fenomeno ipnotico fu indubbiamente il neurologo renano Hyppolite Bernheim. In polemica con Charcot, Bernheim sosteneva che tutti gli individui (sani o malati che fossero) erano ipnotizzabili e che la forza del comando ipnotico era tale da non lasciare al soggetto magnetizzato alcuna possibilità di sottrarsi all'ordine impartitogli. Di più, a differenza di Charcot che aveva suddiviso la condizione ipnotica in tre distinte fasi, studiandone in maniera approfondita i correlati fisici, per Bernheim l'ipnosi era nient'altro che una condizione legata al più ampio fenomeno della suggestione la quale pervadeva, in maniera più o meno marcata, l'intero ambito delle relazioni umane.

I due differenti punti di vista dettero origine a un epico scontro tra scuole: la scuola di Nancy, retta da Bernheim, e quella di Parigi o della Salpêtrière, condotta da Charcot. Uno scontro che vide scendere in campo, per l'una o per

l'altra parte, il fior fiore della medicina francese.

Uno dei temi di maggior attrito polemico tra le due scuole era proprio quello del margine di volontà autonoma che residuava nel soggetto ipnotizzato. Per i seguaci di Bernheim questo margine era inesistente. L'ipnotizzato era nient'altro che un automa nelle mani del suo ipnotizzatore, una sorta di *res* priva di individualità; egli ne seguiva i comandi come una pietra che rotola segue ineluttabilmente il proprio percorso, o come un bastone segue il cammino del viandante. La volontà del magnetizzato veniva, da questo punto di vista, sostituita da quella del suo ipnotizzatore. Certo, in apparenza un atto di volontà continuava a esistere. Ma non era la volontà del soggetto agente a indirizzare l'azione, quanto quella di chi si era impossessato della sua mente attraverso la tecnica ipnotica. L'inganno era talmente sofisticato che l'ipnotizzato, una volta compiuto l'ordine impartitogli, cercava di farlo apparire come un'azione fortemente voluta, operando una sorta di razionalizzazione a posteriori.

Vorrei richiamare l'attenzione di chi legge queste pagine sulle metafore utilizzate, all'epoca, per descrivere la condizione di un ipnotizzato; e questo non tanto per la maniera colorita nella quale erano formulate, quanto perché le ritroveremo quasi identiche, a distanza di circa un secolo, nel dibattito che in Italia si sviluppò attorno al reato di plagio.

Certo, il tema dell'ipnosi potrebbe essere considerato un interessante capitolo della storia della medicina, senza alcun addentellato con il mondo del diritto. Ma così non fu. I problemi suscitati da questo strano fenomeno non tardarono, infatti, a trasferirsi dalle pagine dei trattati medici a quelle dei libri di diritto e da qui alle aule dei tribunali. Su un piano strettamente giuridico diversi erano i casi in cui l'ipnosi poteva giocare un ruolo nella dinamica di alcuni accadimenti. In primo luogo essa poteva essere utilizzata per annullare le difese coscienti di un individuo per poterne abusare (anche sul piano sessuale). Numerose furono le vicende giudiziarie, un po' in tutta Europa, in cui gli imputati furono condannati per aver posto le proprie vittime in una condizione di minorata difesa proprio utilizzando l'ipnosi. Alcuni casi divennero talmente famosi da costruire dei veri e propri *topoi*, nella letteratura scientifica sull'argomento. Come quello del dentista Levy, condannato per aver abusato di una giovane paziente (poi rimasta incinta) grazie alla all'uso dell'ipnosi. O quello del girovago Castellan il quale, ospitato da una famiglia di contadini, aveva costretto attraverso l'ipnosi la figlia dei padroni di casa (una ventiseienne illibata) a seguirlo nelle proprie peregrinazioni, facendola divenire la propria concubina e un'improvvisata attrice nelle sue rappresentazioni di strada. Un caso quest'ultimo, non potrà sfuggire, simile a quello raccontato una cinquantina di anni prima da Giovanni Carmignani.

Più complessa appariva la situazione nella quale un soggetto avesse

dichiarato di aver commesso un reato su comando di uno scaltro ipnotizzatore. Nei gabinetti medici dell'epoca si era a lungo sperimentata la possibilità di far eseguire un'azione criminosa a un soggetto in condizione di *trance* ipnotica o a seguito di un comando post-ipnotico. Le conclusioni cui si giungeva, circa l'impossibilità di resistere al comando, erano evidentemente legate alla posizione assunta dallo sperimentatore in relazione al più complessivo fenomeno ipnotico. Sta di fatto che il passo dai gabinetti medici alle aule giudiziarie fu breve e numerose vicende criminali, un po' in tutta Europa, ebbero come elemento centrale del giudizio proprio l'ipnosi.

La causa più celebre fu indubbiamente quella passata alla storia come l'*affaire* Gouffé. Una vicenda la cui notorietà sarà di carattere planetario e la cui memoria durerà per decenni¹⁴. Nella Parigi di fine Ottocento una coppia di amanti criminali, Michel Eyraud e Gabrielle Bompard, uccidono un ingenuo contabile, Toussaint-Augustin Gouffé, nella speranza, vana, di sottrargli un'ingente somma di denaro. Portati a processo subiscono pesanti condanne. Il primo viene infatti giustiziato e alla seconda viene inflitta la pena di venti anni di lavori forzati.

Al di là delle peripezie giudiziarie della vicenda, il caso riveste un notevole interesse perché al suo interno si svolge un aspro confronto tra le posizioni espresse dalle due scuole mediche cui ho appena fatto cenno. Chiamato come perito dalla difesa di Gabrielle Bompard, Jules Liegeois (avvocato, professore di diritto e membro a tutti gli effetti della scuola di Nancy) non esitava a sostenere l'incapacità giuridica della giovane, e quindi la sua non punibilità. Gabrielle Bompard, come sembrava emergere dalle risultanze processuali, era una persona completamente soggiogata dalla personalità del suo amante, priva di una volontà e di una personalità autonome, quasi un semplice strumento nelle mani di Eyraud, il quale attraverso la forza di una potente suggestione, esercitata con costanza negli anni della loro relazione, aveva piegato la mente della giovane (dotata di una psiche comunque molto fragile) a ogni suo volere. I periti dell'accusa, capitanati dal neurologo Georges Gilles de la Tourette (allievo di Charcot e membro della sua scuola) erano di avviso diametralmente opposto. A loro giudizio, infatti, la Bompard era pienamente capace di volizione autonoma. E comunque, in via generale, attraverso lo strumento della suggestione ipnotica non era possibile far compiere all'ipnotizzato azioni delittuose contrarie alle

¹⁴ Riportava Scipio Sighele, nel suo saggio dedicato alla "coppia criminale", come in un caso di cronaca giudiziaria dei suoi giorni una nobildonna si divertisse a chiamare la sua amante «col nome infame di Gabriella Bompard» perché, come aveva confessato la giovane Gabrielle anni prima al processo, lei seguiva Eyraud «come il cane insegue il suo padrone» e pur provando ribrezzo, non si poteva staccarsi da lui (S. Sighele, *La coppia criminale. Studio di psicologia morbosa*, Torino 1897, p. 110).

proprie convinzioni morali.

Il processo, come appena detto, si concluse con la condanna dei due criminali. Ma questo esito giudiziario non può sorprendere. Nonostante il credito accordato dalla comunità scientifica ai fenomeni suggestivi e ipnotici, nessuno dei numerosi processi celebrati in quel torno d'anni nelle varie corti europee si chiuse con il riconoscimento dell'incapacità degli imputati la cui difesa si basava sull'uso di pratiche suggestive e ipnotiche praticate a loro danno.

A prescindere dall'esito delle vicende processuali in cui entrava in gioco la figura del "crimine in ipnosi", il tema in ogni caso era posto. E se sul piano giuridico non sembravano sorgere troppe difficoltà nell'inquadrare la situazione di colui che utilizzava astuti artifici, come l'ipnosi, per approfittarsi della condizione di incapacità in cui aveva posto l'ignara vittima, non altrettanto poteva dirsi del caso in cui un soggetto, a seguito di un comando impartito dal suo magnetizzatore, avesse commesso un delitto¹⁵. Se vi era, infatti, un generale consenso sul fatto che del reato, in questo caso, dovesse rispondere l'ipnotizzatore e non il soggetto agente, non si riusciva a capire in base a quale titolo questo fosse possibile, non essendo le figure dell'istigazione a delinquere e della complicità capaci di contenere al proprio interno una tale fattispecie concreta.

A parte ciò, e al di là dell'interesse rappresentato dalla vicenda giudiziaria appena narrata, quello che mi interessa è sottolineare la nuova dimensione assunta dal fenomeno suggestivo in questo celebre processo. La difesa imbastita da Jules Ligéois, in linea con le più recenti scoperte di Hyppolite Bernheim, metteva in evidenza come la suggestione fosse un tema che oltrepassava il campo ristretto dell'ipnosi. Quest'ultima, infatti, era nient'altro che un capitolo di un più generale fenomeno che impregnava ogni ambito delle relazioni umane, in particolare quelle in cui un rapporto tra due persone era molto stretto (come nel caso di un allievo e di un maestro o di un fedele e la propria guida spirituale). In situazioni particolari, poi, essa poteva raggiungere dimensioni patologiche, ed era capace di insinuarsi nella mente delle persone, sino a renderle docile strumento della volontà altrui¹⁶.

Nel 1917, due anni prima della sua morte, Bernheim dette alle stampe un piccolo libro, *Automatisme e suggestion*, nel quale ripercorreva le tappe della propria ricerca scientifica su questo specifico tema. Per il professore di Nancy non era il sonno ipnotico, ma la suggestione ad essere alla base dei fenomeni studiati. Da questo punto di vista aveva ragione lo psicologo belga Joseph Delbœuf, il quale aveva affermato: «Il n'y a pas d'hypnotisme, il n'y a que de la

¹⁵ Sul dibattito che si sviluppò sul tema nella penalistica italiana si rinvia a P. Marchetti, *L'Inconscio in tribunale*, cit., pp. 93 ss.

¹⁶ H. Bernheim, *Automatisme et suggestion*, Paris 1917, p. 84.

suggestibilité». In questo modo veniva ribaltata l'affermazione di alcuni autori i quali avevano sostenuto che la suggestione era nient'altro che l'ipnosi in stato di veglia nel suo esatto opposto, essendo l'ipnosi nient'altro che una suggestione in stato di sonno¹⁷.

Le conclusioni cui giungeva Bernheim godettero di ampio credito in ambito medico-psichiatrico. All'inizio del XX secolo Salvatore Ottolenghi, allievo di Cesare Lombroso e uno dei fondatori della polizia scientifica in Italia, dava alle stampe una monumentale monografia dedicata proprio al tema della suggestione¹⁸. In essa si ritrovavano molti dei temi affrontati da Bernheim e dalla sua scuola. Anche per il medico astigiano la suggestione era, infatti, un fenomeno che riguardava gran parte delle relazioni sociali, così come aveva ben dimostrato in Italia l'antropologo e psicologo Giuseppe Sergi attraverso le sue ricerche¹⁹. In alcuni casi, però, essa assumeva una potenza tale che era in grado di «togliere all'individuo che la subi[va], se non la coscienza, certo la libertà dei propri atti, ogni potere sulla propria personalità, riducendolo in un vero stato di automatismo psicologico»²⁰.

L'interesse per il tema della suggestione, alle soglie del nuovo secolo, si estese a vasti campi della ricerca medica e sociale, con alcune significative ricadute in ambito giuridico e criminologico.

In Italia, un allievo di Enrico Ferri, Scipio Sighele, si dedicò allo studio della suggestione sia nelle dinamiche di coppia²¹, sia nella concitazione di una folla in tumulto²². Nel primo caso Sighele cercava di dimostrare come la suggestione fosse un elemento presente in ogni relazione a due. In alcune situazioni, però, questo potente collante affettivo assumeva veri e propri caratteri patologici, dando origine a comportamenti immorali e, alle volte, criminali. La forza della suggestione in stato di veglia (simile per molto aspetti a quella che poteva riscontrarsi in una condizione ipnotica²³) dipendeva dalla capacità di alcune persone di imporre il proprio volere e dalla debolezza psichica del soggetto succube. Una forza capace di governare le azioni delle proprie vittime anche a distanza.

¹⁷ Ivi, pp. 46-47.

¹⁸ S. Ottolenghi, *La suggestione e le facoltà psichiche occulte in rapporto alla pratica legale e medico-forense*, Torino 1900.

¹⁹ G. Sergi, *Psicosi epidemica*, in «Rivista di filosofia scientifica» II (1883), pp. 151-172.

²⁰ S. Ottolenghi, *La suggestione e le facoltà psichiche occulte*, cit., p. 293.

²¹ S. Sighele, *La coppia criminale*, cit.

²² S. Sighele, *La folla delinquente*, Torino 1891.

²³ S. Sighele, *La coppia criminale*, cit., pp. 77-78.

La più terribile prerogativa di quei caratteri imperiosi e malvagi che sanno imporsi ad un debole – scriveva Sighele – e farne ciò c’essi vogliono, non consiste nel rendere il loro *succube* annuente a ogni loro capriccio, mentre è in mano loro, ma consiste nel misterioso fascino per cui il suggestionato, anche da lontano, anche quando non può più nulla temere, manca del coraggio di ribellarsi, e la sua paura diventa rispetto, il suo odio si tramuta in amore²⁴.

Anche nel caso di una folla in tumulto Sighele vedeva in atto la forza della suggestione. Alcuni soggetti, infatti, erano portati a compiere, in determinate situazioni, azioni criminali che non avrebbero mai posto in essere nella loro vita usuale. In altre parole, la volontà del soggetto agente (come quella di un ipnotizzato) veniva sostituita da una sorta di volontà aliena (in questo caso collettiva) che lo spingeva a compiere azioni riprovevoli senza possibilità di sottrarsi a tale imperioso comando. Il tema posto da Sighele non si limitava ad affrontare una questione che aveva risvolti solo sul piano teorico. Come nel caso del delitto in ipnosi, in diversi processi fu infatti richiesta (e alle volte concessa) da parte della difesa degli imputati una diminuzione della pena dovuta a una minorata capacità di discernimento di un soggetto che agiva sulla spinta di una folla in tumulto, nonostante la legislazione penale vigente non facesse riferimento a questa attenuante o esimente specifica²⁵.

3. *Il reato di plagio nel codice Zanardelli. La schiavitù come condizione di fatto e di diritto*

Dopo lunghi anni di gestazione, nel 1889, vide finalmente la luce il primo codice penale per l’Italia unita. La sua entrata in vigore il primo gennaio del 1890 non fu salutata da tutti con uguale entusiasmo. Cesare Lombroso, ad esempio, padre nobile, nonostante la sua formazione medica, di quella che assunse il nome di “Scuola positiva di diritto penale” dette alle stampe un libro che raccoglieva gli interventi di alcuni dei più noti giuristi di orientamento positivista che si intitolava *Troppo presto*²⁶. Già dal titolo del volume appariva evidente il tenore degli scritti che vi erano ospitati: il legislatore italiano aveva promulgato un codice penale che non teneva in alcun conto le proposte e le riflessioni che la parte più avanzata della scienza penale, sulla scorta delle sorprendenti scoperte scientifiche che erano state effettuate nel corso del secolo, aveva avanzato; se si fosse atteso ancora un poco, tali idee avrebbero raggiunto un

²⁴ Ivi, p. 60.

²⁵ Le sentenze che accoglievano questa tesi venivano segnalate, in appendice, nelle successive edizioni dell’opera *La folla delinquente* (in particolare v. S. Sighele, *I delitti di folla studiati secondo la Psicologia, il Diritto e la Giurisprudenza*, V ed., Torino 1923).

²⁶ C. Lombroso (cur.), *Troppo presto. Appunti al nuovo progetto di codice penale*, Torino 1888.

grado tale di compiutezza da non poter essere totalmente ignorate, così come si era invece fatto con il codice appena promulgato.

In effetti il codice Zanardelli si mostrò totalmente sordo alle questioni che ormai da un ventennio stavano agitando la scienza penale, non solo in Italia. E da questo punto di vista il tema della suggestione non faceva eccezione.

Per ciò che riguarda il plagio il legislatore italiano era rimasto legato a una tradizione giuridica che aveva nel codice penale toscano del 1853 (la cui vigenza, come detto in precedenza, era durata nell'ex Granducato sino all'entrata in vigore del codice Zanardelli) il suo precedente nel territorio della Penisola. La norma che contemplava tale reato all'art. 145 era inserita nel capo relativo ai delitti contro la libertà individuale (libro III, titolo II, capo III). Nelle rubriche ufficiali del progetto finale (non nel testo definitivo del codice nel quale le singole incriminazioni erano prive di *rubrica legis*) esso figurava come *plagio*.

Il percorso compiuto dall'art. 145 per arrivare al testo definitivo del codice era stato, in realtà, aspro e accidentato. Nei progetti di codice che per una ventina di anni si erano susseguiti, prima di quello definitivo, il reato aveva assunto diverse vesti, risentendo della dottrina e spesso della presenza di Francesco Carrara nei lavori di commissione. Si era fatto alcune volte riferimento al lucro o alla vendetta, come finalità dell'azione; alla violenza e alla minaccia, come sue modalità esecutive. Si era dato spazio in alcuni casi al "plagio politico" (ad imitazione del codice penale toscano del 1853). In alcuni progetti, poi, il reato di plagio era del tutto scomparso²⁷.

Nell'ultimo progetto, quello Zanardelli del 1887, tale reato era previsto all'art. 141 nella formulazione che poi divenne quella definitiva dell'art. 145: «Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni». Ma anche questo ultimo passo compiuto per dar vita al reato di plagio non era stato effettuato senza ostacoli. Nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati, sulla base della considerazione che la schiavitù era stata da tempo abolita nei territori della Penisola, se ne propose la cancellazione. In senso difforme si espresse il commissario Desiderato Chiaves, il quale in un ordine del giorno presentato alla Camera l'8 giugno del 1888, scusandosi per il fatto di non aver potuto partecipare alla riunione della Commissione nella quale era stata presentata la proposta di abolizione del reato di plagio, ne sostenne la conservazione in virtù del fatto che, pur non esistendo la schiavitù in Italia, una persona poteva benissimo essere portata in un paese dove questa condizione era presente²⁸.

Di avviso differente, rispetto alla Camera, fu la Commissione del Senato.

²⁷ G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, Torino 1894, V, pp. 475 ss.

²⁸ Ivi, pp. 502-503.

Nella relazione senatoria il suo estensore, il senatore e penalista Tancredi Canonico, sostenne la necessità di mantenere l'articolo nel testo del codice, visto che la schiavitù ancora esisteva in alcuni paesi, e sopprimere l'art. 141 avrebbe significato rinunciare alla punizione del «cittadino che riducesse altri in schiavitù nei paesi in cui la schiavitù è ancora riconosciuta»²⁹.

Per il mantenimento optò anche la Commissione Reale di revisione. Un ruolo decisivo in questa direzione lo giocò il relatore del testo Luigi Lucchini (l'autentica eminenza grigia del codice Zanardelli). Molto spesso capace di far propendere il piatto della bilancia di una decisione da una parte o dall'altra, Lucchini segnalava alle Camere come proprio in quei giorni a Massaua si discuteva una causa in cui ci si era imbattuti in un reato analogo a quello descritto dal progetto Zanardelli³⁰. D'altra parte, come pure è stato osservato³¹, l'insistenza con cui una parte della classe politica dell'epoca perorava la causa dell'esistenza del reato di plagio coincide con l'inizio della politica coloniale italiana in Africa, continente nel quale la schiavitù era ancora legata a determinati modelli produttivi e alla dinamica di alcune relazioni familiari.

Le perplessità manifestatesi nella lunga gestazione normativa del reato di plagio non si arrestò neanche dopo la promulgazione del codice Zanardelli. La formulazione letterale dell'art. 145 lasciava spazio a più di una perplessità e di un dubbio. La dottrina, nell'interpretare la norma, prese direzioni decisamente differenti. Al di là delle critiche riservate alla poca chiarezza del dettato normativo che sembrava conferire al giudice un'eccessiva arbitrarità nella determinazione delle condotte punibili³² (in relazione all'espressione *condizione analoga alla schiavitù*, scriveva Luigi Majno: «Accade raramente di trovare una disposizione enigmatica al pari di questa»³³), molti dubbi si appuntavano sul fatto che la schiavitù di cui parlava l'art. 145 si riferisse a una condizione di fatto o di diritto. Non essendo modificabile nell'ordinamento giuridico italiano lo *status* giuridico dei cittadini, il termine schiavitù si doveva per forza riferire o a una situazione di fatto equiparabile materialmente alla condizione dello schiavo, o una condizione giuridica vera e propria che poteva però verificarsi solo al di fuori del territorio nazionale, in paesi in cui la schiavitù era ancora presente come istituto giuridico riconosciuto.

Sul punto specifico si articolavano almeno tre orientamenti dottrinali differenti: il primo tendente a qualificare il termine *schiavitù* (comprensiva anche della

²⁹ Ivi, p. 505.

³⁰ Ivi, p. 506.

³¹ F. Silvani, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in «Archivio penale», (1971) 1, pp. 149-150.

³² F. Coppi, voce *Plagio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano 1983, pp. 935 ss.

³³ L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, Verona 1890, p. 433.

condizione analoga) come situazione di diritto³⁴. Il secondo, diametralmente opposto, teso a considerare entrambe le situazioni come condizioni di fatto³⁵. Il terzo, in una posizione di mediazione, propenso a considerare le due situazioni di diritto e di fatto, entrambe contemplate dalla norma³⁶.

Al di là di tutte le complesse questioni giuridiche che si collegavano alla scelta di una di queste tre opzioni dottrinali (come la configurabilità del tentativo, o il momento della consumazione del reato), un fatto va posto in evidenza: l'art. 145 del codice Zanardelli «presupponeva un'azione umana esclusivamente fisica, il cui risultato era quello di porre la vittima in una condizione materiale di dipendenza da altri»³⁷. Anche negli autori come Eugenio Florian (il quale scriveva: «Qui il delitto non tocca e non lede l'una o l'altra delle manifestazioni della libertà individuale, bensì investe la libertà individuale nel suo intero contenuto, la personalità umana nella sua entità essenziale, in ciò che vanta di più caratteristico, di più prezioso, l'affermazione e l'indipendenza di se stessa»³⁸), estremamente sensibili alla condizione di subordinazione imposto alla vittima del reato, non c'era alcun cenno a un'attività di costringimento che esulasse dal piano fisico.

A complicare il quadro di questa frammentazione dottrinale c'era poi l'autorità di Francesco Carrara, la cui influenza, in questo come in altri casi, sopravviveva (e sopravviverà a lungo) alla sua morte nella penalistica italiana. Autori come Florian, Crivellari o Manzini, ad esempio, dovevano dedicare del tempo, nelle pagine dei loro trattati, a confutare l'opinione, ancora circolante, che sosteneva perfezionarsi il reato di plagio solo in presenza di finalità specifiche, come quella del lucro, e di comportamenti del soggetto agente contrassegnati dalla violenza o dalla minaccia³⁹.

Nella pratica la giurisprudenza ebbe a interessarsi del reato di plagio in un numero limitatissimo di casi. E sempre in situazioni accadute nei territori coloniali. Quando si espresse, la Corte di Cassazione ribadì, comunque, che la condizione di schiavitù prevista dall'art. 145 poteva ben configurarsi in una situazione di fatto, non essendo indispensabile per la consumazione del reato un

³⁴ E. Nosedà, *Dei delitti contro la libertà*, in *Enciclopedia del Diritto penale italiano*, diretta da Enrico Pessina, VI, Milano 1909, p. 484 ss.

³⁵ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino 1911, IV, pp. 526 ss.

³⁶ G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, cit., p. 525-526; E. Florian, *Delitti contro la libertà individuale*, in *Trattato di diritto penale*, II ed., Milano 1923, III, p. 416.

³⁷ Corte Costituzionale, *Sentenza n. 96, 8 giugno 1981* in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», XXIV (1981) 2, p. 1156.

³⁸ E. Florian, *Delitti contro la libertà individuale*, cit., p. 417.

³⁹ G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, cit., p. 527; E. Florian, *Delitti contro la libertà individuale*, cit., p. 420; V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., pp. 524 ss.

mutamento della condizione giuridica della vittima del reato⁴⁰.

4. *Il reato di plagio nel codice Rocco: catene del corpo o catene dell'anima?*

Il legislatore italiano del 1930, a differenza di quello del 1899, non fu per niente insensibile ai temi e ai problemi agitati da fenomeni come quello della suggestione e dell'ipnosi. Fenomeni che avevano, come scritto poco fa, appassionato le scienze dell'uomo e le scienze sociali a cavallo tra XIX e XX secolo, ma che non erano riusciti a trovare adeguato ascolto, almeno sino a quel momento, in ambito normativo.

Fare qualche cenno, ora, a come alcune questioni legate a questi temi trovarono accoglienza all'interno del codice Rocco, mi servirà per affrontare il modo in cui prese forma il reato di plagio nella legislazione penale italiana dell'epoca.

A scorrere gli articoli del codice penale del 1930 ci si accorge che l'ipnosi e la suggestione erano fenomeni presi estremamente sul serio. L'art. 613 (art. 621 del progetto preliminare), ad esempio, parlava esplicitamente di «suggestione ipnotica o in veglia», punendo, con la reclusione fino a un anno chiunque con questi o altri mezzi avesse posto una persona, senza il suo consenso, «in stato di incapacità d'intendere e di volere». Tale previsione normativa era poi completata dal disposto dell'art. 728 (art. 743 del progetto definitivo) che puniva, in via contravvenzionale, chi avesse posto, in questo caso con il suo consenso, un soggetto «in stato di narcosi o d'ipnotismo», sopprimendone «coscienza e volontà»; la punibilità della condotta era però subordinata al fatto che da questa azione fosse derivato un pericolo per l'incolumità della persona.

L'inserimento dell'art. 613 veniva salutato con un plauso generale da parte

⁴⁰ In questo senso si era pronunciata, ad esempio, la prima sezione della Cassazione con sentenza dell'11 dicembre 1902. La corte, presieduta da Luigi Lucchini e nella quale svolgeva la funzione di relatore Raffaele Garofalo (i due più acerrimi rivali del confronto tra scuole che aveva caratterizzato la penalistica italiana di fine Ottocento), rinveniva l'esistenza del reato previsto dall'art. 145 del codice penale nel caso di un giovane eritreo ridotto a vivere in condizioni di schiavitù nei territori coloniali. Nel commentare la sentenza l'avvocato Orazio Sechi si mostrava contrario a questa posizione, giudicata non conforme all'orientamento dottrinale prevalente. A suo avviso l'art. 145, nel punire il plagio, faceva riferimento alla sola condizione di riduzione in schiavitù intesa come condizione giuridica. Nelle altre ipotesi doveva essere applicato l'art. 146, relativo al sequestro di persona (O. Sechi, nota a *sentenza Cassazione, 11 dicembre 1902*, in «La giustizia penale», IX (1903), pp. 335-345). La sentenza veniva commentata anche dal magistrato G. Baviera, in «La Scuola positiva», XIII (1903), pp. 73-76. L'autore della nota, per quanto considerasse la pronuncia contraria al disposto dell'art. 145 (che contemplava la sola riduzione in schiavitù come condizione di diritto), ne salutava con favore lo spirito, molto vicino, a suo dire, alle posizioni della Scuola positiva.

delle istituzioni alle quali il progetto di codice era stato inviato affinché esprimessero un loro parere. Si trattava di una scelta che «si inquadra[va] a meraviglia, nelle grandi linee innovatrici del Progetto», commentava la Corte d'Appello di Bologna; un «notevole progresso, nel campo del diritto», chiosava la Corte d'Appello di Potenza. Pieno consenso alla scelta normativa esprimevano anche l'Università di Parma e quella di Pavia⁴¹. In realtà, come era messo in luce nel parere espresso dall'Università di Parma, questa scelta legislativa chiudeva un dibattito che dalla fine del secolo precedente aveva interessato il mondo della medicina, quello del diritto e l'opinione pubblica, ossia il tema della pericolosità, e conseguente punibilità, per la salute pubblica delle pratiche ipnotiche. I giudizi sulla pericolosità dell'ipnosi non erano tutti assolutamente concordi, ma il legislatore italiano, sulla spinta dei numerosi interventi adottati dalle autorità amministrative per limitarne l'uso sia in pubblico che in privato, sembrava propendere per l'opinione di chi segnalava la pericolosità della pratica ipnotica esercitata al di fuori di un controllato contesto medico o scientifico⁴².

I riferimenti dell'art. 613 alla suggestione e all'ipnosi non si limitavano però a questa previsione specifica. Al secondo comma, infatti, si stabiliva che il consenso manifestato dalla vittima, se posta in determinate condizioni, non escludeva la punibilità del reo. E tra tali condizioni si faceva esplicito riferimento all'ipnosi. Al terzo comma, poi, si prevedeva l'ipotesi nella quale la suggestione (ipnotica o in veglia) fosse stata usata per indurre una persona a commettere un reato. In questo caso la pena era aumentata fino a cinque anni di reclusione.

Il richiamo a tutto il dibattito sviluppato tra Otto e Novecento attorno al tema del crimine in ipnosi sembra prendere forma proprio in questi articoli del codice Rocco. D'altra parte, l'ipotesi specifica del delitto in ipnosi era stata esplicitamente prevista nel progetto preliminare, anche se poi era stata accantonata a favore di norme di carattere più generale capaci, in ogni caso, di tutelare il medesimo bene giuridico⁴³.

⁴¹ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, III, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, parte III, Roma 1929, p. 253.

⁴² P. Marchetti, *L'Inconscio in tribunale*, cit., p. 115 ss.

⁴³ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*, parte I, Roma 1929, p. 90. In sede di discussione della Commissione parlamentare chiamata a esprimersi sul progetto definitivo il commissario Ugo Aloisi sosteneva che il riferimento al delitto in ipnosi, previsto all'art. 49 del progetto preliminare, era stato accantonato «a causa delle obiezioni di ordine scientifico che avrebbero potuto opporsi» non essendo stato studiato il fenomeno «in modo da offrire al legislatore risultati non dubbi» (*Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. VI, *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul Progetto di un nuovo codice penale*, Roma 1930, p. 77).

Per completare il quadro di riferimento, relativo ai temi dell'ipnosi e della suggestione, che emerge dal codice Rocco, converrà richiamarsi proprio al commento fatto dal Ministro Guardasigilli all'art. 613 (art. 621 del progetto definitivo). L'annullamento della libertà di autodeterminazione prevista da questo articolo, sosteneva Rocco, aveva un contenuto limitato nel tempo: «Sopprimendo temporaneamente la capacità di intendere e di volere – scriveva il Guardasigilli –, si sopprime anzitutto la libertà di autodeterminarsi coscientemente e liberamente». A questa compressione della libertà morale poteva accompagnarsi, ma non necessariamente, una limitazione «della libertà di locomozione»⁴⁴.

Nel commento al terzo comma dell'articolo Rocco faceva anche un richiamo all'art. 86 del codice (art. 89 del progetto definitivo), quello rubricato come *Determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato*. Le due norme erano infatti per il Guardasigilli collegate. In base al disposto dell'art. 86, se taluno avesse posto un individuo in stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un delitto, ne avrebbe risposto personalmente, nel caso in cui il delitto fosse stato effettivamente consumato dal soggetto reso incapace. In questa ipotesi però, puntualizzava Rocco, l'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 613 (stato di incapacità procurato con il fine di far commettere un delitto) non sarebbe stata applicata⁴⁵. La figura della suggestione ipnotica o in veglia entrava così nell'art. 86 non direttamente, ma attraverso un richiamo fatto da Alfredo Rocco all'art. 613. Sta di fatto che la previsione dell'art. 86 serviva a dare una risposta concreta a quegli interrogativi, soprattutto sul piano della responsabilità penale, che il delitto in ipnosi aveva alimentato, come ho detto poco fa, nella scienza giuridica, non solo italiana.

Ho voluto evidenziare alcuni passaggi della relazione di Alfredo Rocco perché mi torneranno utili quando affronterò il reato di plagio. Per il momento mi limito a chiudere questa breve rassegna sul tema della suggestione nel codice penale del 1930 operando un richiamo al sistema delle circostanze attenuanti comuni. Come ho ricordato in precedenza, il tema della forza della suggestione che scaturiva da una folla in tumulto era stato affrontato, alla fine del XIX secolo, da Scipio Sighele in Italia. I giudici chiamati a esprimersi avevano, alle volte, assecondato la richiesta proveniente da una parte della penalistica italiana di considerare la forza quasi ipnotica che proveniva dalla concitazione di una massa di individui, se non come esimente, almeno come condizione capace di attenuare la responsabilità penale di un individuo. Il legislatore del 1930 considerava di prendere molto sul serio questa ipotesi formulata sul piano delle

⁴⁴ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*, parte II, Roma 1929, p. 419.

⁴⁵ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, parte II, cit., p. 420

dinamiche psicologiche collettive, prevedendo all'art. 62 (art. 66 nel progetto definitivo) una specifica attenuante relativa all'«aver agito per suggestione di una folla in tumulto». Il legislatore fascista poneva, in ogni caso, precisi limiti all'operare di questa attenuante. In primo luogo si doveva trattare, infatti, di riunioni autorizzate e, in secondo luogo, il delinquente non doveva evidenziare i tratti dell'abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere.

L'idea che la circostanza attenuante potesse operare solo nel caso di riunioni autorizzate aveva sollevato più di un dubbio nella Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto. Nelle sedute della prima Sottocommissione (incaricata di discutere l'articolo) il penalista Alessandro Stoppato aveva sostenuto che la forza della suggestione operava in ogni caso e non poteva essere legata alla sola autorizzazione concessa alla riunione. Alla fine della discussione, nonostante qualche dissenso, la Sottocommissione deliberò di richiamare l'attenzione del Ministro sul fatto che «lo stato di suggestione sussiste[va] tanto se la riunione era stata vietata, quanto se era stata autorizzata. Ammesso infatti il principio della suggestione, non si po[teva]no fare distinzioni fra l'una e l'altra specie di riunioni o di assembramenti». A seguito della delibera, il magistrato Alfonso De Blasio, sollevava qualche perplessità sul riferimento all'ipnotismo che si era voluto fare nella previsione di questa attenuante. Un riferimento che, se anche era sparito nel progetto definitivo, «rivive[va] qui sotto l'aspetto della suggestione»⁴⁶.

Vengo ora al reato di plagio, iniziando a descriverne la collocazione nell'ambito del codice Rocco. Il nuovo codice inserisce nel capo III° del libro II° i *delitti contro la libertà individuale*, distinguendoli in cinque sezioni, le cui prime tre sono intitolate: I° - dei delitti contro la personalità individuale; II° - dei delitti contro la libertà personale; III° - dei delitti contro la libertà morale. La prima sezione comprende cinque articoli (600 - 605). Il 600 ha un contenuto letterale identico a quello dell'art. 145 del precedente codice del 1889, articolo il quale, come già detto, era rubricato sotto il nome di *plagio* e corrisponde pedissequamente al testo di questo: «Chiunque riduce una persona in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da 5 a 15 anni». Rispetto al testo dell'art. 145 del codice del 1889 vi è solo l'aggiunta delle due parole: «alla schiavitù» che rendono superfluo l'uso dell'aggettivo «analoga», e l'ammontare della pena che nell'art. 145 era da 12 a 20 anni. Nell'art. 600 del codice del 1930 la disposizione già contenuta nell'art. 145 del precedente codice non è più chiamata *plagio*, ma *riduzione in schiavitù*. Segue l'art. 601 *tratta e commercio di schiavi*, il 602 *alienazione e acquisto di schiavi* e quindi il 603, intitolato *plagio*: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in

⁴⁶ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, VI, cit., pp. 123-124.

totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni». Chiude la sezione l'art. 604, intitolato: *fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano*, prescrivendo che le disposizioni di questa sezione «si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano».

L'introduzione dell'art. 603 nel codice penale non avvenne però in maniera pacifica. Numerose perplessità furono sollevate dalle istituzioni alle quali era stato richiesto un parere sul progetto di codice⁴⁷. La Corte d'Appello di Napoli, ad esempio, riteneva che la differenza tra la riduzione in schiavitù prevista dall'art. 600 (art. 609 nel progetto preliminare) e il plagio contemplato dall'art. 603 (art. 612 nel progetto preliminare) fosse «evanescente» e proponeva di tornare alla formulazione dell'art. 145 del codice vigente; le Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma, analogamente, consigliavano una riunificazione delle due ipotesi delittuose in un unico articolo del seguente tenore:

Chiunque riduce una persona in schiavitù, ovvero la sottopone al suo potere in modo da sopprimere totalmente la libertà individuale, ancorché col consenso di lei, è punito con la reclusione.

La Commissione Reale Avvocati di Milano e le Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Napoli coglievano invece il legame esistente tra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 603 e i fenomeni ipnotici e suggestivi già contemplati in altri articoli del progetto e consigliavano di fare maggiore chiarezza sul tema. In particolare la prima chiedeva «una più chiara coordinazione» tra gli artt. 600 e 603, data l'esistenza dell'art. 613 (art. 621 nel progetto preliminare) che già prevedeva la punizione di colui che, attraverso l'ipnosi, avesse posto taluno in una condizione di incapacità di intendere e di volere senza il suo consenso. E le seconde suggerivano di essere più chiari nel descrivere in che cosa consistesse realmente il reato di plagio introdotto nel progetto: «Si vole[va], forse, punire – si chiedevano – il fatto di chi riduce al proprio potere una persona attraverso l'ipnotismo o con altro mezzo simile?».

Dubbi e perplessità, relativamente a questa scelta normativa, furono sollevati anche in seno alla Commissione ministeriale alla quale fu affidato il compito di dare un parere sul progetto preliminare⁴⁸. Dubbi e perplessità che si riproducessero, in maniera analoga, all'interno della Commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto definitivo. Nello specifico, la discussione degli artt. 600 (art. 608 nel progetto definitivo) e 603 (art. 611 nel progetto definitivo) fu

⁴⁷ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, III, cit., pp. 245 ss.

⁴⁸ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, IV, *Atti della Commissione ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, parte IV, Roma 1929, pp. 98 ss.

affidata alla Terza Sottocommissione, presieduta da Raffaele Garofalo, l'unico rimasto in vita del triumvirato che aveva fondato una cinquantina d'anni prima in Italia la Scuola positiva di diritto penale⁴⁹.

Tornando alla Commissione ministeriale, il 28 luglio del 1928 si apriva l'esame degli articoli relativi al plagio e alla riduzione in schiavitù. La discussione fu «vivacissima» (come veniva riportato nella *Relazione riassuntiva dei lavori della Commissione*, relativamente agli artt. 609-612⁵⁰). Le obiezioni erano in parte le stesse sollevate nei confronti dell'art. 145 del codice Zanardelli. In particolare si faceva notare come la schiavitù fosse una condizione giuridica inesistente in Italia. Ma venivano sollevate obiezioni anche circa la scarsa chiarezza delle scelte effettuate con gli artt. 609, 612 e 621. La maggioranza dei commissari sembrava propensa a mantenere l'antica denominazione di “plagio” alla “riduzione in schiavitù o in condizione analoga”, e si era dichiarata contraria alla proposta di aggiungere una nuova fattispecie ignorata dai precedenti codici, insistendo sull'opportunità di non apportare modifiche alle configurazioni tradizionali. I commissari denunciavano il pericolo che, usando termini il cui portato semantico era consolidato nella tradizione giuridica con un diverso significato, si confondessero concetti giuridici basilari e si incorresse in mancanza di chiarezza⁵¹. Il magistrato Ugo Aloisi, in dissenso con l'orientamento della maggior parte dei commissari, difendeva le scelte operate nel progetto. Per quanto riguardava il reato di plagio, previsto dall'art. 612, faceva un esempio di «completa soppressione della libertà individuale» parlando della situazione in cui si «[fosse] relega[to] un bambino, sulla legittimità della cui nascita si dubita[va], o di un deforme, o un povero demente, in una cantina e lo si tene[va] in uno stato bestiale, sopprimendone addirittura la personalità umana». Un caso, quello utilizzato da Aloisi, che concepiva il plagio ancora in una dimensione fisica di sottrazione della libertà individuale.

Molto critico nei confronti della scelta operata nel progetto si mostrava invece Vincenzo Manzini, il quale non vedeva alcuna valida motivazione per duplicare le due figure di reato previste negli artt. 609 e 612, anche in considerazione del fatto che la schiavitù, intesa come condizione giuridica, in Italia non esisteva. Alla fine, con una consistente maggioranza (dieci voti favorevoli su sedici votanti), venne approvato il seguente ordine del giorno: «La Commissione esprime l'avviso che gli artt. 609 e 612 siano fusi in un solo articolo, tenendo conto nella sua redazione dei rilievi prospettati dall'odierna discussione».

A queste critiche rispondeva il Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco nella

⁴⁹ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, VI, cit., pp. 360-361.

⁵⁰ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, IV, cit. p. 402.

⁵¹ Sul punto v. Corte Costituzionale, *Sentenza n. 96, 8 giugno 1981*, cit., pp. 1157-1159.

sua relazione al progetto definitivo (nel quale l'ipotesi di riduzione in schiavitù era prevista all'art. 608 e il plagio all'art. 611)⁵². Una cosa va segnalata preliminarmente all'esame delle osservazioni del Ministro Rocco; l'art. 603 del codice penale, confrontato con la formulazione originaria dell'art. 612 (poi divenuto art. 611 nel progetto definitivo illustrato da Rocco), risulta sostanzialmente modificato. Rispetto alla prima versione che recitava: «chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in tale stato di soggezione da sopprimere totalmente la libertà individuale, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni», nell'art. 603 viene eliminata la frase «da sopprimere totalmente la libertà individuale». Una cancellazione abbastanza singolare (vista l'importanza dell'espressione) e non argomentata. Al suo posto veniva introdotto l'aggettivo «totale», riferito allo stato di soggezione.

Il Ministro Guardasigilli (che come appena detto faceva riferimento alla formulazione originaria dell'art. 603) nella sua relazione difendeva a oltranza le scelte operate in tema di riduzione in schiavitù e plagio. Per quanto riguardava il primo reato Rocco procedeva speditamente. Le obiezioni sollevate nei confronti dell'art. 608 erano analoghe a quelle fatte a suo tempo nei confronti dell'art. 145 del codice vigente. Così come erano state respinte durante i lavori preparatori del codice Zanardelli, potevano essere liquidate per ciò che riguardava il progetto che si stava discutendo. Il fatto che in Italia non esistesse la schiavitù non significava che questo reato non potesse essere consumato in un differente paese.

Le cose si mostravano un poco più complesse per quello che riguardava il reato di plagio. Rocco, a questo proposito, sembrava in un primo momento parlare degli artt. 608 e 611 come di due norme in grado di far fronte alle perplessità che avevano attraversato la penalistica italiana relativamente all'art. 145 del codice penale vigente; soprattutto in relazione alla condizione di schiavitù di diritto e di fatto che non sembrava sufficientemente delineata, nei suoi tratti differenziali, all'interno codice Zanardelli. Le cose, nel progetto di riforma presentato alle Camere, avevano assunto una forma chiara e definita: l'art. 608 si riferiva a condizioni di diritto, l'art. 611 a condizioni di fatto. Nel momento in cui però Rocco passava a dare dei contorni più definiti al reato di plagio, la situazione appariva meno chiara di come il Ministro sembrava presentarla.

Tra il colpevole e la vittima – scriveva Rocco – si stabilisce, in sostanza, un rapporto tale che il primo acquista sulla seconda completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente della sua personalità (...). È da avvertire come l'espressione «sopprimere totalmente la libertà individuale» non sarebbe con esattezza interpretata se si ritenesse

⁵² *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, cit., pp. 410 ss.

che debbano risultare soppresse, nella loro totalità, tutte, niuna esclusa, le manifestazioni nelle quali la libertà può esplicarsi; essa, invece, è apparsa come la più congrua per esprimere il concetto di negazione da parte dell'agente, della personalità della vittima, e per differenziare il plagio da altri delitti, contro la libertà individuale, ad es. il sequestro di persona, nel quale non si riscontra il rapporto di soggezione anzidetto, che investe e lede la personalità umana. Non sarebbe, pertanto, da escludere il plagio se, per avventura, alla vittima, assoggettata al potere dell'agente, fosse residua una qualche *libertà, ad es., di locomozione*, o di corrispondenza per lettera con i terzi, ecc... Ciò che il giudice deve avere di mira, per accertare se esista il plagio, è, in altre parole, il rapporto di completa soggezione tra colpevole e vittima, di guisa che quest'ultima, *privata della facoltà di liberamente volere e di liberamente determinarsi, costituisca quasi una res in potere del primo*⁵³.

In questa descrizione del reato di plagio, che ho voluto riportare per esteso, veniva introdotta da Rocco una nuova dimensione della condotta punibile, sicuramente non coincidente (almeno in forma integrale) con la tradizionale visione della riduzione di un soggetto in una condizione di schiavitù, per quanto di fatto.

Ho voluto enfatizzare con il corsivo alcune espressioni utilizzate dal Ministro Guardasigilli per poter fare un raffronto con analoghe espressioni utilizzate da Rocco in contesti differenti. In particolare, in relazione all'art. 621 del progetto definitivo (poi diventato nel codice l'art. 613), quello che parlava dello *stato di incapacità procurato mediante violenza* (e che faceva riferimento esplicito alla «suggestione ipnotica o in veglia»), scriveva Rocco: «Sopprimendo temporaneamente [in un individuo] la capacità di intendere e di volere, si sopprime anzitutto la libertà di autodeterminarsi coscientemente e liberamente». Un'espressione del tutto simile a quella, appena citata, utilizzata per il reato di plagio, in cui la vittima: «privata della facoltà di liberamente volere e di liberamente determinarsi, costituisca quasi una *res in potere*» del reo (un'immagine, quella alla *res*, che rinviava senza alcun dubbio a tutta la letteratura che sin dalla fine del secolo precedente si era sviluppata in tema di suggestione ed ipnosi). A questa indubbia somiglianza delle espressioni andava poi aggiunto il fatto che, in entrambi i casi, quando Rocco parlava della limitazione delle libertà a cui la vittima era soggetta, precisava che alcune facoltà potevano residuare, come «la libertà di locomozione». L'unica differenza sostanziale tra le due figure sembrava risiedere nell'uso dell'avverbio «temporaneamente», utilizzato nel primo caso e non nel secondo, nel quale, al contrario, si faceva riferimento a situazioni che si protraevano per un tempo indefinito⁵⁴.

⁵³ L'uso del corsivo è mio

⁵⁴ In ultima analisi, la differenza sostanziale tra le figure di reato previste dagli artt. 603 e 613 risiedeva nel fatto che nel caso di plagio si trattava di un annullamento totale della personalità della vittima e della sostituzione della sua attività volitiva con quella di un'altra persona; con

In questo modo l'art. 603 del codice penale nasceva con una contraddizione di fondo. Per un verso, infatti, questa disposizione sembrava contenere al proprio interno quelle ipotesi di schiavitù di fatto che il legislatore del 1889 non aveva sufficientemente chiarito se fossero comprese nel dettato dell'art. 145; ipotesi in cui la condizione di soggezione in cui era tenuta la vittima era indubbiamente legata a un'azione costringitiva di tipo fisico esercitata dal suo plagiato. Per altro verso, però, entravano nella previsione dell'art. 603 anche quelle situazioni di impossessamento della volontà del plagiato che erano state descritte nei trattati scientifici che si erano interessati di suggestione ed ipnosi. Come nella vicenda giudiziaria di Michel Eyraud e Gabrielle Bompard (almeno per quello che aveva sostenuto la difesa di quest'ultima), lo stato di totale dominio psichico esercitato dal primo sulla seconda non dipendeva da una costrizione corporale e neanche da vere e proprie manovre ipnotiche tendenti a sopprimere temporaneamente le capacità volitive della vittima, quanto da un condizionamento suggestivo capace di produrre i suoi risultati per un tempo indefinito⁵⁵.

Le due condizioni appena descritte non erano perfettamente sovrapponibili, potendosi dare, in ipotesi, situazioni in cui un soggetto poteva esercitare su di un altro «una completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente della sua personalità», attraverso forme di costrizione fisica e situazioni, come emergeva dalla relazione del Guardasigilli, in cui tale condizione (per quanto non fosse detto in maniera esplicita) poteva essere il frutto dell'esercizio di sole forze suggestive di carattere psichico.

Questa sorta di “vizio occulto”, insito nella formulazione e nell'illustrazione dell'art. 603, sarà alla base, come dirò in seguito, delle perplessità e dei dubbi sollevati, dall'entrata in vigore del codice Rocco, attorno alla figura del reato di plagio⁵⁶.

il porre un soggetto in ipnosi contro la sua volontà, invece, non si faceva altro che comprimere parzialmente la sua capacità di intendere e di volere, con l'eventuale proposito di fargli commettere un reato (Paolo Benassi, *Alcune note in tema di plagio*, in «L'indice penale», IV (1970), pp. 100-101).

⁵⁵ Sul punto C. Tursi, *Principi costituzionali e reato di plagio*, in «Archivio penale», (1969) 2, pp. 349-350; G. M. Flick, *La tutela penale della personalità nel delitto di plagio*, Milano 1972, p. 21; F. Silvani, *Considerazioni sul delitto di plagio*, cit., p. 154; F. Dall'Ongaro, *L'illegittimità costituzionale del plagio*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», XI (1982), (nota alla sentenza Cort. Cost. 8 giugno 1981 n. 96) p. 312; F. Lemme, voce *Plagio*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXIII, Roma 1990, p. 2.

⁵⁶ C'è chi, come Fabrizio Lemme, ha voluto vedere in questa ambiguità originaria della norma (capace di condizionarne tutta l'esistenza sino alla dichiarazione di incostituzionalità) la spia di un'intenzione ulteriore del legislatore dell'epoca, preoccupato non tanto dell'anacronistica ipotesi già prevista dall'art. 145 del codice Zanardelli, quanto della diffusione di forme di

5. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di plagio dopo l'entrata in vigore del codice Rocco

Per ciò che riguarda il reato di plagio, all'indomani dell'entrata in vigore del codice Rocco, si sono profilati orientamenti differenti, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale. Questi orientamenti possono essere collocati, in termini generali, in un determinato svolgimento temporale. Sino all'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, l'orientamento prevalente è stato quello che individuava nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 603 del codice penale la necessaria rinvenibilità di un elemento fisico di costrizione unito alla presenza di un vantaggio per il plagiatario, assecondando così l'equiparazione del plagio a una sorta di schiavitù di fatto. Dagli anni Sessanta in poi, si è fatta progressivamente strada, in dottrina come in giurisprudenza, una posizione orientata a dare maggior risalto all'attività di condizionamento psichico posta in essere a danno del plagiato (lettura, come ho sottolineato poco fa, autorizzata anche se in forma contraddittoria, sia dal dettato della norma, sia dalla relazione ministeriale che accompagnava il progetto); questo orientamento ha raggiunto il suo punto di maggior visibilità in occasione del processo celebrato nel 1968 nei confronti di Aldo Braibanti, del quale parlerò più compiutamente nel prossimo paragrafo. A seguito del caso Braibanti ha preso forma, poi, un orientamento dottrinale fermamente convinto della dannosità, all'interno del nostro sistema repressivo, della previsione del reato di plagio; questo orientamento ha trovato il suo apice nella sentenza della Corte Costituzionale numero 96 dell'8 giugno del 1981 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 (della quale parlerò più avanti), facendo così sparire il reato di plagio dal nostro ordinamento giuridico.

Converrà seguire quest'asse temporale nel suo sviluppo cronologico, omettendo, per il momento, di parlare del processo ad Aldo Braibanti e della sentenza della Corte Costituzionale.

L'idea che il reato di plagio potesse consumarsi anche al di là di ogni costrinimento fisico, facendone così un *quid novi*, non solo nel sistema penale italiano, non trovò grandi consensi. Vincenzo Manzini, uno dei giuristi di maggior spicco della penalistica italiana della prima metà del XX secolo, aveva già sollevato più di un'obiezione sull'opportunità di una simile previsione normativa in sede di lavori parlamentari⁵⁷. Questo atteggiamento di diffidenza nei confronti di un reato così poco definito nei suoi contenuti materiali fu mantenuto da Manzini

proselitismo portatrici di ideologie contrarie al fascismo. L'idea, però, non sembra molto convincente (F. Lemme, voce *Plagio*, cit., p.2).

⁵⁷ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, VI, cit., pp. 102 ss.

all'indomani della promulgazione del codice Rocco. Tanto che il penalista udi-nese cercò sempre di riportare il reato di plagio ai suoi precedenti contenuti, legandolo alla presenza di una qualche forma di coercizione fisica⁵⁸.

La posizione di Vincenzo Manzini fu sostanzialmente condivisa dalla penali-stica italiana dell'epoca. D'altra parte non va dimenticato il fatto che il così detto "indirizzo tecnico giuridico" (di cui Manzini era un esponente), inaugu-rato da Arturo Rocco (fratello del Ministro Guardasigilli) poco prima dello scoppio del primo conflitto mondiale⁵⁹, era nato mostrando una decisa diffi-denza nei confronti dei temi che erano stati agitati dai giuristi di ascendenza lombrosiana a cavallo del secolo⁶⁰. Il diritto penale, ad avviso di Arturo Rocco, non meno che di Vincenzo Manzini, doveva rimanere saldo nei suoi principi dogmatici, senza lasciarsi contaminare da saperi quali la psicologia, la medicina o la sociologia, capaci di snaturarne l'essenza.

D'altra parte, la scarsa presenza nelle aule dei tribunali di casi in cui fosse richiamato il plagio, limitò la riflessione dottrinale relativa a questo reato alle pagine dei manuali⁶¹, nei quali i vari autori italiani mostrarono di condividere le posizioni Manzini senza sostanziali disparità di vedute.

Si è voluto vedere nella posizione assunta dal giudice di Cassazione Teucro Brasiello, curatore della voce *Personalità individuale (delitti contro la)*, per il *Nuovo Digesto italiano*⁶² una sorta di anticipazione dell'indirizzo psicologico in materia di plagio⁶³. In realtà, a mio avviso, si tratta di un errore di prospettiva. La voce enciclopedica curata da Brasiello (che comprende al suo interno anche la

⁵⁸ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, VIII, *Delitti contro la persona*, Torino 1957, p. 587.

⁵⁹ Su Arturo Rocco e l'indirizzo tecnico giuridico v. M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, pp. 147-232 (ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., pp. 493-590).

⁶⁰ Scriveva, a questo proposito, il giornalista Mauro Misul in un articolo pubblicato in occasione del processo ad Aldo Braibanti: «Gli stessi giuristi del tempo, i più autorevoli rappresentanti della cosiddetta scuola "tecnico-giuridica" allora imperante (quali il Manzini e il Santoro) irridevano pubblicamente nelle aule universitarie al reato di "plagio", verificabile solo in casi immaginari» (M. Misul, *Braibanti e le anime belle*, in «Il ponte», XXV (1969) 2, pp. 301-303).

⁶¹ A. Usai, *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Milano 1996 p. 5; C. Tursi, *Principi costituzionali e reato di plagio*, cit., p. 344.

⁶² T. Brasiello, *Personalità individuale (Delitti contro la)*, in *Nuovo Digesto italiano*, IX, Torino 1939, pp. 1039-1045.

⁶³ M. Alfano, *La nuova formulazione dell'art. 600 C.p.: reintroduzione del reato di plagio?*, in «La giustizia penale» (2004) 2, c. 678.

trattazione del reato di plagio) fu pubblicata nel 1939, quindi c'è da pensare che fu scritta non tanti anni dopo la promulgazione del codice Rocco. Tale voce fu riprodotta nel *Novissimo Digesto* nel 1965. Da qui, forse, l'errore di prospettiva. Gli anni, infatti, sono quelli in cui si sta diffondendo un nuovo orientamento dottrinale in tema di reato di plagio. La voce del 1965 (comparsa ben oltre la morte del suo autore), in realtà, riproduce senza sostanziali modifiche quella del 1939 (a parte la sostituzione del diritto coloniale con il più recente diritto internazionale). In questo senso non sviluppa idee presenti *in nuce* nella versione precedente, ma ripete più o meno le stesse cose.

Cosa aveva sostenuto Brasiello nel suo scritto degli anni Trenta? A ben vedere niente di più di quello che era già presente nella relazione presentata da Alfredo Rocco, contraddizioni comprese. Il codice Zanardelli all'art. 145 – scriveva il magistrato napoletano – faceva rientrare il reato di plagio nella riduzione in schiavitù o in condizioni analoghe, ingenerando il dubbio se le condizioni analoghe comprendessero anche situazioni di fatto. Il codice Rocco individuava due figure distinte: la riduzione in schiavitù o in situazioni analoghe, intese come condizioni di diritto (art. 600), e il plagio previsto dall'art. 603. In questo senso, per Brasiello, ogni ambiguità nella formulazione della norma era venuta meno, ponendo l'art. 600 situazioni esclusivamente di diritto e l'art. 603 situazioni di fatto. L'art. 603 puniva, scriveva l'autore della voce riprendendo le parole del Ministro Guardasigilli, situazioni in cui la personalità della vittima era in completa balia del reo:

Questa [la vittima], privata della potestà di liberamente volere, di determinarsi, costituisce quasi una *res* in potere dell'altra (...). In breve, un potere di fatto, che, togliendo alla vittima ogni potestà di determinazione e di azione, la trasforma in uno strumento, la rende cieca e pavida esecutrice di ogni ordine⁶⁴.

Al momento di parlare di casi concreti in cui queste situazioni si potevano verificare, Brasiello non riusciva a richiamarsi che a quelle evenienze che capitavano non infrequentemente «tra gente di campagna, ed in pregiudizio di fanciulli privi di famiglia». Situazioni, quindi, molto più simili a quella raccontata da Gavino Ledda nel suo romanzo autobiografico *Padre padrone*⁶⁵, che non a quelle legate (come nel caso di Michel Eyraud e Gabrielle Bompard) a facoltà mentali capaci di soggiogare la psiche di una persona.

La penalistica italiana, all'indomani della promulgazione del codice Rocco, ebbe un orientamento univoco nel trattare del plagio. Nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 603 tendevano a scomparire quei profili legati alla suggestione e ai

⁶⁴ T. Brasiello, *Personalità individuale (Delitti contro la)*, cit., p. 1044.

⁶⁵ G. Ledda, *Padre padrone*, Milano 1975.

condizionamenti psichici (pur presenti nel testo dell'articolo e della relazione di accompagnamento), a tutto vantaggio di una visione del reato (anch'essa presente nel dettato normativo e nelle parole di Alfredo Rocco) legato a costrizioni di tipico fisico, non disgiunti da una qualche utilità (finalità questa invece non prevista dalla norma) per il plagiatore.

La giurisprudenza, almeno sino all'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, seguì sostanzialmente questo orientamento. Nei rari casi nei quali fu chiamata ad esprimersi non riconobbe, nei fatti interessati dal giudizio, gli estremi del reato di plagio (se non in una sentenza nella quale, però, il plagio fu riconosciuto non come reato, ma per concedere all'imputata la scriminante della legittima difesa). Si trattava, con drammatica costanza, di situazioni in cui una donna (moglie, figlia o amante che fosse) si trovava sottoposta a tremendi soprusi da parte di un uomo. Come nel caso deciso dalla Corte d'Assise di Taranto nel 1935, in cui una donna veniva vessata dal marito affetto da una forma di gelosia patologica⁶⁶. L'imputato fu assolto perché i giudici ribadivano che «col delitto di plagio si mira[va] a trarre profitto dalla persona vittima considerata come cosa atta a rendere servigi». O quello deciso dalla Corte di Cassazione il 3 novembre 1949, in cui si giudicava un marito che maltrattava la moglie al fine di farla abbandonare l'appartamento coniugale⁶⁷; in questo caso la Corte ravvisò nella ferma volontà della moglie di resistere alle pressioni esercitate dal marito, un dato che evidenziava la mancanza dell'elemento materiale del reato consistente nella «privazione della facoltà di liberamente volere ed annientamento della volontà nel suo contenuto integrale». O il caso cui ho fatto cenno poco fa, deciso dal Tribunale dei minori di Potenza nel 1953⁶⁸, in cui veniva riconosciuta la legittima difesa a una ragazza accusata di parricidio. La giovane tenuta segregata in casa era stata più volte oggetto di violenza sessuale da parte del padre. In questo caso l'organo giudicante riteneva presente, oltre alla privazione della libertà, anche l'elemento del lucro, indispensabile, a suo avviso, per la configurazione del reato, rinvenendolo nello sfruttamento da parte del plagiatore «della vittima in qualità di concubina». O ancora il caso sottoposto all'attenzione dell'Ufficio di istruzione del Tribunale di Torino⁶⁹, che non ritenne presenti gli

⁶⁶ In «La Corte d'Assise», II (1935), p. 116.

⁶⁷ Corte di Cassazione, Sezione III, *Sentenza 3 novembre 1949*, in «La giustizia penale», (1950) 2, cc. 10-216 (con commento del Consigliere di Corte d'Appello A. Grieco, *Riduzione in schiavitù, plagio e sequestro di persona*, il quale riproponeva la distinzione tra “condizione di diritto” e “condizione di fatto” in relazione alla schiavitù prevista, rispettivamente dagli artt. 600 e 603 del codice penale).

⁶⁸ Tribunale per i minori di Potenza, *Sentenza 5 marzo 1953*, in «La giustizia penale», (1953) 2, cc. 765-771.

⁶⁹ Tribunale di Torino, Ufficio istruzione, *Sentenza 6 maggio 1956*, in «La giustizia penale»,

estremi del reato di plagio necessari per il rinvio a giudizio nella condotta di un marito geloso che spesso teneva rinchiusa la propria moglie in casa, imponendole, in sua assenza, la cintura di castità. Ciò che mancava nella situazione di specie, sostenevano i giudici, era la presenza di «limitazioni tali da investire la personalità [della vittima] nel suo complesso, la volontà nel suo integrale contenuto». O il caso trattato dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma nel luglio del 1957⁷⁰, nel quale veniva giudicato un uomo che per gelosia limitava la libertà della propria moglie. La Corte ribadiva, a tal proposito, che per configurarsi il reato di plagio era necessario l'instaurarsi di una condizione di servizio; anche se, aggiungeva, non sempre era richiesta una finalità di lucro, potendo essere il fine del plagiario anche la vendetta (richiamando, in questo modo, la sistemazione dottrinale data al reato il secolo prima da Francesco Carrara). Una conclusione, questa, ribadita nel marzo del 1960 dalla Corte d'Appello di Cagliari⁷¹, la quale sosteneva che per aversi il reato di plagio, oltre alla finalità di lucro o di vendetta, era necessario che la vittima fosse privata del complesso delle sue libertà; ammettendosi al più, come era scritto nella relazione del Ministro Rocco, la sopravvivenza di una limitata libertà di locomozione o di relazioni sociali, sempre a totale arbitrio del plagiatore. E per tale ragione non ravvisava la presenza del reato di plagio, ma solo del reato continuato di estorsione, nel comportamento di due individui che avevano sottratto ad alcune prostitute i proventi della loro attività di meretricio.

Questa breve rassegna giudiziaria che riassume tutte le sentenze, fino al 1960, rinvenute dagli autori che si sono occupati del reato di plagio⁷², mette in luce una sostanziale convergenza di posizioni, nel trentennio che seguì la promulgazione del codice Rocco, tra dottrina e giurisprudenza. Depurato da ogni riferimento ai temi della dominanza psichica e della suggestione, il reato previsto dall'art. 603 veniva descritto in maniera conforme alla tradizione precedente. Il plagio veniva, in altre parole, concepito come una sorta di schiavitù di fatto. Anche se le parole utilizzate dal Ministro Rocco nella sua relazione, in tema di limitazione della libertà e annullamento della volontà del plagiato, venivano spesso ripetute in maniera pedissequa nelle motivazioni delle sentenze, l'aspetto che si coglieva del reato era quello che lo identificava con un rapporto di tipo

(1956) 2, cc. 873-877.

⁷⁰ Corte d'Assise d'Appello di Roma, *Sentenza 23 luglio 1957*, in «Rivista penale», XXIII (1957) 2, pp. 947-949.

⁷¹ Corte d'Assise d'Appello di Cagliari, *Sentenza 5 marzo 1960*, in «Archivio penale», (1961) 2, p. 350.

⁷² G. Ferluga, *Il processo Braibanti*, Torino 2003, pp. 31 e ss.; F. Silvani, *Considerazioni sul delitto di plagio*, cit., pp. 144 ss.

servile, connotato dal dolo specifico della finalità di lucro (o, per alcuni giudici, di vendetta), in cui il costringimento fisico rappresentava un elemento indispensabile della condotta del soggetto agente.

Il quadro di riferimento appena delineato muta, come più volte detto, all'inizio degli anni Sessanta. Prima di esaminare i nuovi orientamenti che presero corpo in dottrina e giurisprudenza in materia di plagio vorrei soffermarmi su una considerazione che costituisce, in qualche modo, una delle chiavi di lettura da me utilizzate per ripercorrere le vicende del reato di plagio nell'esperienza giuridica italiana. L'attenzione che giuristi e legislatori pongono nei confronti di alcune figure giuridiche sono spesso il frutto di sollecitazioni che provengono da vicende di carattere culturale o politico che costringono il mondo del diritto a fare i conti con situazioni fino a quel momento lasciate in ombra. Il fenomeno della suggestione ipnotica o in veglia che agitò le scienze dell'uomo alla fine del XIX secolo, come ho già detto, non poteva non avere ripercussioni nel mondo del diritto. Le riviste specializzate, la stampa e la letteratura dell'epoca sembravano suscitare un allarme crescente nei confronti delle nefaste conseguenze che fenomeni di tipo suggestivo potevano produrre all'interno del tessuto sociale, anche sul piano delle pratiche criminali⁷³. Questo timore veniva trasmesso dall'opinione pubblica alla scienza giuridica e da questa al legislatore, il quale era chiamato a intervenire a difesa delle libertà e dei diritti dei cittadini, minacciati da pericoli sino ad allora sconosciuti. Alcuni articoli del codice Rocco (compreso l'art. 603), come ho cercato di dimostrare, sono il frutto, anche se tardivo, del timore che fenomeni ipnotici e suggestivi avevano sollevato negli anni della *Belle Époque*.

L'interesse suscitato dai fenomeni di carattere suggestivo decrebbe progressivamente con l'avanzare del secolo XX, sino a diventare, in Italia, del tutto marginale durante l'epoca fascista. Fu all'indomani del secondo conflitto mondiale che l'interesse verso le forme di condizionamento psichico riprese vigore. A partire dagli anni Cinquanta prese forma negli Stati Uniti d'America, sulla scorta di alcuni studi commissionati dalla CIA, un vasto movimento di opinione che vedeva nelle tecniche di lavaggio del cervello, che si presumevano utilizzate nei paesi comunisti per piegare la mente dei propri oppositori interni, una

⁷³ Il tema del delitto in ipnosi divenne l'espedito narrativo di diverse opere letterarie, come il fortunatissimo romanzo di Jules Claretie, *Jean Mornas* (Paris 1885). Lo storico e giornalista francese, amico del medico Gilles de La Tourette, aveva partecipato agli esperimenti condotti da quest'ultimo su soggetti ipnotizzati ai quali veniva ordinato di commettere un crimine. L'impressione che tali esperimenti aveva suscitato in lui era stata talmente grande da suggerirgli la trama del racconto e da fargli scrivere nella lettera dedicatoria del suo romanzo che i delitti in ipnosi sarebbero stati, in futuro, uno dei problemi più allarmanti che i magistrati avrebbero dovuto affrontare.

minaccia esiziale per le società del mondo libero. Il timore e l'interesse per il fenomeno non tardarono a propagarsi, negli anni successivi, anche agli altri paesi occidentali, compresa l'Italia. Il tema del lavaggio del cervello, negli anni del secondo dopoguerra, alimentava così tutta una letteratura tesa a individuare, descrivere e smascherare le tecniche più subdole ed efficaci di manipolazione psichica⁷⁴. E, come alla fine del secolo precedente, il "paradigma ipnotico" venne utilizzato da molti autori per spiegare la pericolosità di queste condotte⁷⁵.

L'allarme per le forme di condizionamento psichico e di persuasione occulta non tardò a essere recepito nel mondo del diritto. Un giurista autorevole come Giuliano Vassalli, ad esempio, dedicava alcuni saggi al tema della libertà personale nei quali prendeva corpo l'idea che nelle società moderne le maggiori minacce a questa insopprimibile ma precaria dimensione dell'essere umano provenissero non più da ruvidi mezzi di indottrinamento ideologico, ma da nuove e più subdole aggressioni che potevano avere origine dai più moderni mezzi di comunicazione di massa e da altre forme di persuasione non immediatamente identificabili nelle loro malevole intenzioni⁷⁶.

Prima di tornare al tema del reato di plagio, vorrei ricordare come questa attenzione dell'opinione pubblica nei confronti delle moderne forme di condizionamento psichico ebbe una nuova fiammata tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso (sempre a partire da campagne di stampa montate negli Stati Uniti d'America). In questo caso più che della minaccia politica proveniente dai paesi al di là della cortina di ferro, o di quella di contenuto economico proveniente da potentati economici desiderosi di promuovere i loro prodotti e stili di vita, si trattava del pericolo rappresentato dalla diffusione di culti, all'interno dei quali i nuovi adepti (soprattutto giovani affascinati dalla radicalità del messaggio religioso) sembravano espropriati della propria capacità di

⁷⁴ Sulla diffusione dell'interesse per il lavaggio del cervello e i fenomeni di condizionamento psichico v. M. Introvigne, *Il lavaggio del cervello, realtà o mito?*, cit., pp. 58 ss. e A. Usai, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, cit., p. 22 e ss.

⁷⁵ Anche in questo caso alcuni scrittori utilizzarono il tema del lavaggio del cervello a fini politici per costruire trame narrative di racconti destinati a divenire molto popolari tra i lettori. Come nel caso del romanzo di Richard Condon, *The Manchurian Candidate* (New York 1959). Dal libro, nel 1962, fu tratto un film di successo (in Italia conosciuto con il titolo *Va' e uccidi*). Nel 1994 il regista Jonathan Demme ha proposto un remake del film.

⁷⁶ G. Vassalli, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, in *Studi in memoria di P. Calamandrei*, Padova 1957, V, pp. 366 ss.; Id., *La protezione della sfera della personalità nell'era della tecnica*, in *Studi in onore di E. Betti*, Milano 1962, V, pp. 673 ss.; Id., *Il diritto alla libertà morale (contributi alla teoria dei diritti della personalità)*, in *Studi giuridici in memoria di F. Vassalli*, Torino 1960, II, pp. 1663 ss., in particolare per ciò che concerne il "menticidio" e le tecniche di "lavaggio del cervello", p. 1663 nota 2 e p. 1672.

autodeterminazione⁷⁷. Fenomeno, questo dei nuovi movimenti religiosi, che non fu per niente estraneo (ma sul punto tornerò tra poco) all'articolarsi di un'appendice del dibattito sul reato di plagio che prese forme all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale che ne dichiarava l'incostituzionalità.

Torniamo però, per il momento, all'Italia dei primi anni Sessanta e alla riflessione giuridica attorno al reato di plagio. Le cose stanno cambiando sul piano sociale e culturale e l'idea della riduzione di un individuo in una sorta di schiavitù di fatto (simile a quella del bambino di campagna di cui aveva parlato Teucro Brasiello nella sua voce pubblicata nel *Nuovo Digesto*) non sembra più adeguata ai tempi⁷⁸.

Il primo intervento che inaugurava l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale teso a qualificare il plagio come un reato nel quale lo stato di soggezione della vittima poteva consistere in un rapporto di dominanza esclusivamente psichica era quello del magistrato cagliaritano Antioco Dessì⁷⁹. Nel commentare la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Cagliari del 5 marzo del 1960 (a cui ho fatto precedentemente cenno), Dessì sottolineava come essa fosse in linea con la dottrina e la giurisprudenza che nel tempo si era consolidata sul tema specifico. Anche in questa sentenza, scriveva, riecheggiava l'eco della relazione del Guardasigilli, quando parlava della vittima del reato come una *res* nelle mani del suo plagiatore, e quando dichiarava che non tutte le libertà dovevano essere conculcate per aversi il delitto di plagio. La sentenza aggiungeva, poi, l'ulteriore elemento del fine di lucro, condiviso da buona parte della dottrina, ma di cui non c'era traccia nel testo dell'art. 603.

Ad avviso di Dessì, però, a differenza dell'indirizzo interpretativo consolidato in materia di plagio, l'interpretazione grammaticale e logica della norma portava a ritenere che il mezzo con il quale il plagiatore poteva addivenire allo svuotamento della volontà della vittima, della sua personalità, tanto da poter dire che il plagiato non voleva nient'altro che quello che il suo aguzzino gli

⁷⁷ M. Del Re, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, in «La giustizia penale», (1983) 2, cc. 169-192. Michele Del Re ha pubblicato numerosi lavori sul fenomeno dei nuovi culti; sul tema specifico, tra gli altri, può essere visto anche M. Del Re, *Culti emergenti e diritto penale*, Napoli 1982. Sul punto v. anche A. Usai, *L'evoluzione del reato di plagio nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., cc. 706 ss. e M. Introvigne, *Il lavaggio del cervello, realtà o mito?*, cit., pp. 81 ss.

⁷⁸ Il legame tra l'allarme lanciato in tema di lavaggio del cervello (o più in generale sui condizionamenti psichici nella società di massa) e il reato di plagio è colto, tra gli altri, da C. Tursi, *Principi costituzionali e reato di plagio*, cit., p. 351; G.M. Flick, *La tutela penale della personalità nel delitto di plagio*, cit., pp. 28 ss.; P. Nuvolone, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in «Schweizerische Zeitschrift Für Strafrecht», XXCV (1969) 4, p. 351.

⁷⁹ A. Dessì, *Appunti in materia di plagio*, in «Archivio penale», (1961) 2, pp. 352-356.

imponeva di volere (quasi un automa nelle sue mani) poteva avvenire con qualsiasi mezzo fisico o psichico che fosse (blandizie, violenze, uso di suggestioni ipnotiche o di sostanze stupefacenti, e via dicendo). Il fine per il quale il plagiatore agiva, non doveva avere una connotazione specifica (l'art. 603, infatti, non ne faceva parola). Tale fine poteva essere illecito o giuridicamente indifferente (come la vendetta, il lucro, la gelosia, la pura volontà di dominio, o anche la convinzione di agire per il bene della vittima). Questa condizione poteva essere raggiunta anche attraverso la forza della suggestione di una personalità dominante. «Quello che interessa[va] e[ra] il risultato dell'azione del soggetto attivo. E tale risultato d[oveva] essere il completo dominio della volontà del soggetto passivo». In linea con le argomentazioni del Ministro Guardasigilli dell'epoca, per Dessì, non contrastava per la configurazione del reato di plagio il residuo «di una certa vita di relazione del soggetto passivo, quando ciò costitui[va] solo l'apparenza della libertà». Anzi, lo stato di soggezione poteva dirsi completo soltanto quando esso veniva avvertito dalla vittima anche in assenza del suo aguzzino.

Questa apertura a una dimensione psicologica del reato di plagio non tardò a fare breccia in ambito giurisprudenziale. La accoglieva, ad esempio, la prima sezione della Corte di Cassazione, la quale nella sentenza del 26 maggio 1961⁸⁰, stabiliva che il reato di plagio consisteva nell'instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo «con completa e quasi integrale soppressione [nella vittima] della libertà del proprio determinismo». In tale contesto, le condizioni materiali di vita del plagiato non avevano altro valore che quello di un mero riscontro indiziario. Ciò che più contava, al contrario, erano le condizioni psichiche che connotavano il rapporto⁸¹.

Tale indirizzo giurisprudenziale venne ribadito nei tre gradi di giudizio che portarono alla condanna per plagio di Aldo Braibanti, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio del decennio successivo (e di cui parlerò tra poco), e nella sentenza 14 febbraio 1977 della Corte di Cassazione, la quale statuiva che «per la sussistenza del delitto di plagio occorre[va] un'assoluta soggezione psicologica del soggetto passivo al soggetto attivo, con quasi integrale soppressione della

⁸⁰ Corte di Cassazione, Sezione I, *Sentenza 25 maggio 1961*, in «Temi napoletana», V (1962), pp. 23 ss.

⁸¹ Si trattava del caso di un uomo che aveva convissuto con l'amante, facendola vivere in una condizione di miseria e squallore, segregata in un misero appartamento, senza possibilità di incontrare altre persone o di ricevere posta. Alla fine l'imputato venne assolto perché, nonostante le circostanze, si riconobbe che la donna aveva scelto deliberatamente di vivere in tali condizioni.

sua libertà ed autonomia»⁸².

Parallelamente a queste pronunce giurisprudenziali prese forma, in Italia, un orientamento dottrinale in linea con le conclusioni cui erano arrivati i giudici di merito e di legittimità. Gli scritti dedicati all'ipotesi di reato prevista dall'art. 603 del codice penale (certo, non tutti favorevoli al mantenimento del reato di plagio nel nostro ordinamento penale⁸³) furono sicuramente stimolati dal grande scalpore suscitato dalla condanna inflitta ad Aldo Braibanti⁸⁴. Al di là della presenza di alcune differenze nell'impostazione dottrinale dei singoli autori, il tratto che li accomunava era la dimensione essenzialmente psicologica attribuita al plagio. Per questo indirizzo il plagiato voleva e si determinava secondo le volizioni del soggetto attivo. Egli vedeva il mondo, viveva e interpretava il suo rapporto con gli altri, nella prospettiva che gli veniva imposta dal plagiatore. La condotta tipica attraverso la quale la vittima veniva posta in uno stato di subordinazione totale era, da questo punto di vista, la suggestione, intesa come potere psichico di per sé idoneo a produrre l'eliminazione totale delle facoltà di una persona di formare e manifestare liberamente la propria personalità.

Pietro Nuvolone riassume le linee essenziali di questo indirizzo in due articoli, pubblicati a ridosso del caso Braibanti. Innanzitutto, per Nuvolone, l'equiparazione della schiavitù di fatto con il reato di plagio era del tutto indebita. Una condizione di vita di totale asservimento materiale (tipica dello schiavo), poteva certamente impedire la libera manifestazione di tutte le caratteristiche della personalità umana, ma non per questo assicurava al plagiatore il dominio della personalità psichica della sua vittima (così come era richiesto dall'art. 603), la quale poteva continuare a nutrire tutte le sue convinzioni e i suoi valori, anche in una condizione di penetrante costrizione fisica⁸⁵. D'altra parte, il reato di plagio, pur avendo alcune affinità con altre ipotesi delittuose, come quella prevista dall'art. 613 (e cioè la temporanea sottoposizione di una persona senza il suo consenso in una condizione di incapacità), se ne differenziava poiché con esso ciò che si puniva era il fatto di stabilire un rapporto di soggezione, a carattere potenzialmente permanente, senza scopi preordinati.

⁸² Corte di Cassazione, Sez. I, *Sentenza 14 febbraio 1977*, in «La giustizia penale», (1977) 3, p. 458.

⁸³ Di queste posizioni darò atto più avanti

⁸⁴ Tra gli altri P. Nuvolone, *Plagio*, in «L'indice penale», II (1968), pp. 79-81; Id., *Considerazioni sul delitto di plagio*, cit., pp. 337-351; P. Benassi, *Alcune note in tema di plagio*, in «L'indice penale», IV (1970), pp. 89-108; G. Zuccalà, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», XV (1972), pp. 357-384; G.M. Flick, *La tutela penale della personalità nel delitto di plagio*, cit.; L. Alibrandi, *Osservazioni sul delitto di plagio*, in «Rivista penale», (1974), pp. 701-712.

⁸⁵ P. Nuvolone, *Considerazioni sul delitto di plagio*, cit., p. 338 ss.

Per il penalista bergamasco, l'essenza del reato di plagio consisteva così

nel fatto di colui che dolosamente al fine specifico di paralizzare una autonoma estrinsecazione della personalità del soggetto e di ridurlo, quindi, nel proprio dominio, pone[va] in essere determinati mezzi che incid[evano] sulla sua psiche, facendone quasi una longa manus, o un'appendice dell'autore del reato.

Non occorrendo, per il verificarsi della fattispecie nessun fine di sfruttamento economico, così come accadeva invece nelle ipotesi in cui si riduceva una persona in condizioni di schiavo⁸⁶.

Certo, neanche Nuvolone riusciva a risolvere in maniera convincente una delle questioni che il tema del plagio affrontato in chiave psicologica poneva all'interprete, e cioè quello della responsabilità penale del plagiato. In fondo, se quest'ultimo, in virtù della forza suggestiva che si impossessava della sua psiche, perdeva la propria volontà autonoma, divenendo una sorta di automa nelle mani del suo plagiatore, non avrebbe dovuto essere assolto per incapacità se non di intendere, almeno di volere, nel caso in cui avesse commesso un reato? Nuvolone escludeva questa eventualità richiamandosi a una scivolosa distinzione tra incapacità intesa in senso naturalistico e incapacità intesa in senso normativo⁸⁷. Un'aporia colta da Giuseppe Zuccalà il quale, proprio perché fermamente convinto del fatto che il reato di plagio aveva una natura essenzialmente psicologica (legata saldamente al fenomeno suggestivo), non poteva considerare imputabile il soggetto la cui volontà fosse stata totalmente coartata dal suo plagiatore⁸⁸.

Un discorso a sé merita il lavoro pubblicato da Giovanni Maria Flick nel 1972⁸⁹. Flick era convinto del fatto che il disancorare il reato di plagio dall'elemento dell'imposizione fisica, per riportarlo nell'alveo del tema della suggestione psichica, aveva prodotto un effetto benefico sul piano della sua elaborazione dogmatica. E ne aveva consentito anche una lettura più consona ai tempi⁹⁰. Ciò nonostante, sosteneva l'autore, i problemi che tale approccio poneva non erano di poco conto. Perché questa ricostruzione fosse convincente, infatti, bisognava dimostrare in primo luogo che fosse materialmente possibile annullare totalmente la personalità di un individuo. In secondo luogo bisognava verificare quando il normale condizionamento reciproco, tipico di ogni relazione umana, assumesse i caratteri di un vero e proprio automatismo psichico a senso unico, capace di acquistare la rilevanza di un grave illecito penale,

⁸⁶ Ivi, pp. 349-350.

⁸⁷ Ivi, p. 348.

⁸⁸ G. Zuccalà, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, cit., pp. 369 ss.

⁸⁹ G.M. Flick, *La tutela penale della personalità nel delitto di plagio*, cit.

⁹⁰ Ivi, pp. 25 ss.

oltretutto sanzionato assai severamente. Ma anche nel caso in cui si fossero risolti questi due interrogativi in senso positivo, continuava Flick, le cose non potevano dirsi del tutto risolte. L'elemento della suggestione, infatti, appariva come il tratto caratteristico del plagio letto in chiave psicologica. Non ogni tipo di suggestione, però, poteva essere coinvolto dal dettato dell'art. 603. In altre parole, perché si potesse configurare tale reato bisognava essere in presenza di una forza psichica di tale natura da «determinare una palese e incontestabile compromissione della libertà morale, se non addirittura della personalità del suggestionato, nonché la trasformazione di esso in *longa manus* dell'agente»⁹¹. Una situazione di questo genere, continuava Flick, aveva come conseguenza (in base al raffronto con altre norme presenti nel codice penale e in linea con le più accreditate conclusioni cui giungeva la moderna psicologia) quella di riferire la previsione dell'art. 603 al solo «soggetto passivo in condizioni e con caratteristiche psicologiche particolari, riconducibili in definitiva alla deficienza psichica in senso ampio». Ma questa conclusione non era sorretta né dalla formulazione letterale della fattispecie, né dalla collocazione sistematica della fattispecie medesima, rivolta alla tutela della personalità e non di un tipo particolare di personalità caratterizzato da un determinato profilo psicologico⁹². Un'altra strada percorribile, per valutare l'intensità della suggestione, poteva essere quella di fare ricorso ad una comparazione «delle idee e del tipo di comportamento precedenti del plagiato, con le idee ed il comportamento conseguenti alla asserita suggestione, e dei quali si assume l'automatismo»⁹³. Ma anche questa soluzione si mostrava poco percorribile. La previsione dell'art. 603, infatti, non solo non si sarebbe verificata quando la suggestione avesse lavorato nel senso di impedire al soggetto di mutare le proprie convinzioni personali, ma anche quando tale suggestione avesse operato nella direzione di trasferire al plagiato valori corrispondenti alla «normalità» sociale. In una simile prospettiva sarebbe stato quindi l'interprete a operare «un vero e proprio sindacato sul valore e sul contenuto delle idee costituenti il tramite della suggestione plagiante»; operazione, francamente, non ammissibile⁹⁴.

Per tali ragioni il futuro Ministro di Grazie e Giustizia proponeva una nuova lettura dell'art. 603. Scartata la possibilità di ricostruire la fattispecie ponendo attenzione al solo rapporto positivo intercorrente tra soggetto attivo e soggetto passivo, si rendeva indispensabile intraprendere un diverso percorso interpretativo. E così, partendo da alcune riflessioni sulla natura relazionale dell'essere

⁹¹ Ivi, p. 87.

⁹² Ivi, pp. 94-95.

⁹³ Ivi, p. 99.

⁹⁴ Ivi, p. 105.

umano, Flick individuava l'essenza del reato di plagio nell'instaurazione fra la vittima e l'agente di un rapporto di soggezione (posto in essere da quest'ultimo attraverso la forza della suggestione) dotato dei caratteri dell'esclusività e della totalità, «così da impedire di fatto al plagiato qualsiasi possibilità di un contestuale ed autonomo rapporto con i terzi, con rilevanti conseguenze lesive per la personalità di esso»⁹⁵. In questo senso la norma, a giudizio di Flick, non spingeva a ricercare l'evento tipico del plagio nella completa sovrapposizione della personalità e della capacità di intendere e volere del plagiante a quella del plagiato. Da questo punto di vista la totale dipendenza dal soggetto agente poteva invece ravvisarsi in uno stadio di vera e propria alienazione dalla realtà e dal proprio ambiente del plagiato. Una sorta di solitudine sociale conseguente non a una situazione patologica della vittima, ma all'azione consapevole e finalizzata in tale direzione del soggetto agente⁹⁶.

Il libro di Flick veniva pubblicato nel 1972, a ridosso cioè della condanna definitiva di Aldo Braibanti⁹⁷. Tra gli intenti del suo autore c'era sicuramente anche quello di cercare di arginare le numerose critiche che erano state formulate attorno al reato di plagio proprio in occasione del processo a Braibanti. Del quale è giunto il momento di parlare.

6. *L'affaire Braibanti*

Il 12 ottobre del 1964 il signor Ippolito Sanfratello presenta un esposto denuncia nei confronti di Aldo Braibanti. L'accusa rivolta da Sanfratello a Braibanti è quella di aver plagiato il figlio Giovanni. Alla denuncia di Ippolito Sanfratello viene allegata una dichiarazione a firma di Pier Carlo Toscani, nella quale Toscani sosteneva di essere stato anche lui, in un precedente momento, vittima di Braibanti⁹⁸.

Inizia in questo modo una complessa vicenda giudiziaria; l'unico caso, dalla promulgazione del codice Rocco, in cui fu inflitta una condanna per il reato di plagio, previsto dall'art. 603.

Prima di parlare del processo che vide coinvolto Aldo Braibanti, converrà

⁹⁵ Ivi, p. 124.

⁹⁶ Ivi, p. 147.

⁹⁷ Riferimenti di Flick al caso Braibanti sono presenti nelle pagine del suo libro (G.M. Flick, *La tutela penale della personalità nel delitto di plagio*, cit., p. 106 note 51 e 52).

⁹⁸ La sentenza della Corte d'Assise di Roma veniva integralmente pubblicata, nel 1969, dalla casa editrice De Donato (*La sentenza Braibanti*, Bari 1969). Traggio da questo libro le mie citazioni.

spendere alcune parole sui personaggi di questa vicenda.

Aldo Braibanti è un intellettuale italiano. Ha partecipato, poco più che ventenne, alla Resistenza. Ha subito carcere e torture per mano dei nazisti. Nel dopoguerra milita nelle file del Partito comunista. Ma già alla fine degli anni Quaranta abbandona la vita politica (e qualche anno dopo anche la militanza nel partito). Non si tratta di un intellettuale di primissimo piano nel contesto italiano di quegli anni. Come scriverà Pier Paolo Pasolini, quella di Braibanti è una figura di intellettuale “scomodo” perché isolato, privo cioè, per sua scelta, di protezioni politiche o culturali⁹⁹. Braibanti si interessa d’arte, di letteratura, di cinema e di teatro. Ha anche una curiosità particolare per le formiche, in particolare per l’organizzazione sociale di questo insetto, la cui vita studia con passione.

Nel 1947, assieme ad altri personaggi del panorama culturale italiano, dà vita ad una sorta di comune nel torrione Farnese di Castell’Arquato (paese della provincia piacentina, della quale Braibanti è originario). Si tratta di un “laboratorio” dove vengono sperimentate originali forme artistiche e drammaturgiche. Molti giovani del luogo partecipano a questa singolare esperienza. Tra questi ci sono Agostino Sanfratello, Giovanni, suo fratello, e lo stesso Pier Carlo Toscani.

Giovanni Sanfratello, figlio di una famiglia cattolicissima e fortemente conservatrice, inizia a frequentare Castell’Arquato tra il 1958 e il 1959, al seguito del fratello maggiore. Non ha ancora compiuto ventuno anni (quindi per la legge dell’epoca non è ancora maggiorenne). Si tratta, indubbiamente, di un ragazzo “irrequieto”. Come molti post adolescenti di quegli anni inizia a contestare l’autorità dei genitori e manifesta la sua intenzione di non proseguire gli studi. Il suo destino, che lo porterà a passare un lungo periodo in manicomio qualche anno dopo, sembra in qualche misura già segnato. La famiglia reagisce a queste intemperanze ricorrendo subito alla psichiatria. Nel 1960, a causa del suo comportamento, viene portato a Modena dal prof. Rossini, il quale non diagnostica alcun disturbo, ma raccomanda vivamente «il reinserimento nell’ambiente scolastico e in quello familiare». Nel 1962, dopo essere stato ricondotto in famiglia dalla polizia che lo trova mentre sta girovagando per Venezia, viene fatto visitare dal dott. Bernocchi di Piacenza, specialista in malattie mentali. Secondo il medico, il giovane non è affetto da particolari patologie, ma si trova «in uno stato di soggezione tale da non essere in grado di parlare e volere autonomamente». L’unica terapia consigliata, però, è una cura ricostituente. Per inciso l’anno dopo, su consiglio dell’avvocato Bucci (amico di Aldo Braibanti) Giovanni Sanfratello si recherà dal prof. Palazzuolo di Firenze, il

⁹⁹ P.P. Pasolini, *Il caos*, in «Tempo», XXX (1968) 33, p. 18.

quale non riscontrerà alcuna anomalia psichica. Ma in questo caso la visita psichiatrica sembra più che altro avere lo scopo di prevenire ogni tentativo, da parte della famiglia, di utilizzare una sua presunta incapacità mentale per allontanarlo da Braibanti.

Negli anni che precedono la denuncia presentata dal padre, la vita di Giovanni Sanfratello è molto movimentata: abbandona gli studi liceali, va a Parigi, torna in Italia e si diploma, si iscrive poi alla Facoltà di Architettura a Milano (dove si trasferisce), anche se la sua carriera di studente universitario non durerà a lungo. Intreccia un rapporto sentimentale con Braibanti. Un rapporto non ostentato, dato il clima culturale dell'epoca e che ha natura discontinua, fino a quando, compiuta la maggiore età non decide di abbandonare la famiglia e di andare a vivere a Roma, in una stanza di una pensione, con Braibanti.

Il 12 ottobre del 1964, come ho ricordato poco fa, Ippolito Sanfratello presenta un esposto denuncia nei confronti di Aldo Braibanti. Sulla base di questa *notitia criminis* il procuratore dà avvio all'istruttoria sommaria (che durerà quasi quattro anni). Pochi giorni dopo Braibanti e Giovanni Sanfratello verranno sentiti in Procura¹⁰⁰. Il primo novembre Ippolito Sanfratello si presenta con alcuni familiari alla pensione in cui i due vivono. Giovanni viene prelevato a forza e subito portato in una casa di cura privata per malattie mentali diretta dal prof. Rossini, il quale lo aveva visitato già quattro anni prima. Dopo qualche mese di permanenza Giovanni viene trasferito all'ospedale psichiatrico di Verona, diretto dal prof. Cherubino Tabucchi. Sarà sottoposto durante la sua degenza a decine di *elettroshock*. Il 7 febbraio viene dimesso, con strettissime prescrizioni comportamentali (tese a ricondurre il giovane nell'ambito dell'autorità familiare e ad allontanarlo dalle sue amicizie "pericolose" e dai suoi precedenti interessi culturali)¹⁰¹.

¹⁰⁰ In questa occasione Giovanni Sanfratello dichiara al magistrato che lo interroga «di non voler tornare in famiglia perché ciò sarebbe stato la negazione di ogni sua libertà di vivere» (*La sentenza Braibanti*, cit., p. 19).

¹⁰¹ Quasi un anno dopo il suo internamento (e dopo 16 mesi dal suo ricovero a Villa Rosa), il 7 febbraio 1966 Giovanni Sanfratello viene dimesso. Il prof. Trabucchi stabilisce che può uscire a condizione che vengano rispettate queste nove regole: «1) domicilio a Seregno per tre mesi almeno in casa 2) orario di vita che comprenda abitualmente rientro in casa per l'ora dei pasti in comune e, dopo cena, per le 22. Riposo a letto dalle 23 alle 7 a luce spenta; 3) registrazione su apposito quaderno personale del bilancio del tempo e del denaro; 4) assunzione dei farmaci prescritti dalle mani dei parenti (genitori) i quali si impegnano a seguire le norme date; 5) regolare frequenza della terapia psicologica secondo le indicazioni del prof. Petrò e controllo almeno mensile a Verona; 6) frequenza dell'Università secondo un piano che potrà stabilire, o almeno approvare il prof. Petrò; 7) evitare in via assoluta qualsiasi contatto o interessamento diretto o telefonico con gli *amici* di un tempo considerati dal prof. Trabucchi e dai precedenti curanti come *agenti patogeni*; evitare libri che non abbiano

Il 26 febbraio del 1967, il procuratore Antonio Loiacono conclude gli interrogatori in istruttoria e dispone una perizia psichiatrica nei confronti di Giovanni Sanfratello, al fine di valutarne le attuali e pregresse condizioni psichiche. In particolare si chiede ai periti se dal comportamento dell'imputato «possa essere derivato un totale stato di soggezione o di suggestione o di entrambe, ovvero un qualsiasi stato di incapacità del Sanfratello Giovanni», e nel caso quest'ultimo fosse affetto da infermità psichica, se questa possa essere stata causata o accelerata dal comportamento dell'imputato.¹⁰² Il collegio è composto dai professori Giovanni De Vincentiis, Renato Giorda e dal dott. Aldo Semerari un inquietante personaggio, come poi si scoprirà, legato ai movimenti eversivi neofascisti, alla criminalità organizzata e ai servizi segreti italiani. Il 5 dicembre 1967 Aldo Braibanti viene arrestato e tradotto in carcere, a Regina Coeli.

Il 12 giugno 1968 inizia il processo in Assise a Roma. Presiede la Corte il giudice Orlando Falco. Fa parte del collegio (oltre i sei giudici popolari) il dott. Giuseppe Volpari. Funge da Pubblico Ministero il dott. Antonio Loiacono che ha condotto le indagini in fase istruttoria.

Per la difesa, l'avvocato Bucci, amico di Braibanti, viene sostituito da un collegio di sicuro spessore; il collegio è infatti composto da Giuseppe Sabatini, ordinario di procedura penale all'Università di Napoli (il quale nomina come suo sostituto processuale Umberto Gualtieri), Leopoldo Piccardi (ex Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro del primo governo Badoglio e ora esponente radicale) e Ivo Reina.

Nel corso delle udienze verranno sentiti in aula i testimoni, le parti e i periti. La difesa di Aldo Braibanti chiede di poter effettuare una perizia di parte nei confronti di Giovanni Sanfratello e incarica a questo proposito lo psichiatra Adriano Ossicini appena eletto senatore, come indipendente, nelle liste del Partito comunista italiano. La Corte deciderà però che, per ragioni procedurali, la consulenza tecnica di parte non è ammissibile. Ossicini viene però autorizzato a sedere con il collegio di difesa, al fine di coadiuvarlo nell'esame della perizia disposta dalla Corte.

Le deposizioni in aula (con l'eccezione di Giovanni Sanfratello che ritorna sulle sue affermazioni, non confermando alcune accuse rivolte contro Braibanti) riproducono più o meno fedelmente le dichiarazioni rese in istruttoria.

almeno cento anni, esclusi quelli a carattere scolastico o suggeriti dal prof. Petró; 9) usare la massima lealtà nell'evitare qualsiasi forma di evasione alle prescrizioni di cui sopra in uno spirito di collaborazione e dare notizia di qualsiasi 'scappatella' eventuale in merito». Le prescrizioni comportamentali imposte dal prof. Trabucchi sono tratte dalla cartella clinica dell'Ospedale psichiatrico di Verona e si trovano riportate in V. Finzi Ghisi, *Il caso Braibanti ovvero un processo di Famiglia*, Milano 1968, p. 17.

¹⁰² *La sentenza Braibanti*, cit., pp. 48-49.

Il castello probatorio che viene costruito attorno ad Aldo Braibanti è singolare. Nelle parole dei testimoni d'accusa sembra quasi prendere forma, in maniera più o meno colorita, il dibattito che sul piano giuridico e scientifico si è articolato, nel corso degli anni, proprio sul tema della forza suggestiva, della sua capacità di impossessarsi della mente di un individuo. È come se l'immaginario popolare, con tutti i timori alimentati dal particolare clima politico e culturale dell'epoca, si incontrasse con la formazione giuridica e scientifica di coloro che sono chiamati a giudicare e trovasse proprio in questa una sorta di traduzione "alta", cioè in termini appropriati, delle proprie credenze, paure e superstizioni.

Certo, un determinato grado di adesione dei racconti di coloro che prendono la parola nel processo alle figure giuridiche chiamate in causa nel corso del giudizio, può essere dato per scontato. Così, nella denuncia presentata da Ippolito Sanfratello sono chiari i suggerimenti del legale che lo assiste, il quale, molto probabilmente, gli consiglia di chiudere l'atto segnalando già all'organo giudicante la presenza, nel comportamento di Braibanti, di quei profili che configurano il reato di plagio. Compreso l'elemento del profitto che una corrente, sempre più minoritaria, della dottrina e della giurisprudenza considera necessario perché si possa parlare di plagio. Il Braibanti – sostiene Ippolito Sanfratello – non solo esercitava un dominio sulla sfera psichica del figlio «non solo gli aveva annientato ogni potere di libera determinazione, ma lo sfruttava anche fisicamente, perché essendo omosessuale, gli imponeva di subire gli sfoghi dei suoi istinti contro natura»¹⁰³. Ma l'impressione che sia il reato di plagio, nella sua ambigua costruzione, a costringere al proprio interno la realtà, come una sorta di letto di Procuste, è confermata in ogni passaggio del processo. Certo, per il prodursi di un simile corto circuito non è indifferente il fatto che Aldo Braibanti sia un personaggio "scomodo" per l'Italia di quegli anni: omosessuale, comunista, feroce contestatore della famiglia, del sistema d'istruzione, della cultura ufficiale. Tutto ciò ne fa, è chiaro, la vittima ideale di questo processo.

La raffigurazione di Braibanti come una sorta di pifferaio magico capace di portare alla rovina schiere di giovani incantanti dalle note del suo strumento è subito presente nelle parole nei giudici chiamati a esprimersi sulla vicenda:

Ed era accaduto – si legge nelle prime pagine della sentenza, che riportava la denuncia presentata dal padre di Giovanni Sanfratello – che molti giovani, spinti dal desiderio di apprendere i segreti dell'arte, attratti dai modi cordiali e dalla parola convincente del Braibanti, avevano finito per accettare le teorie e le dottrine da lui insegnate ed avevano abbandonato improvvisamente gli studi intrapresi¹⁰⁴.

¹⁰³ *La sentenza Braibanti*, cit., p. 17.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 9.

Ad alimentare questa immagine luciferina di Braibanti è uno dei suoi più severi accusatori, Pier Carlo Toscani, il giovane cioè il quale sostiene che l'intellettuale piacentino l'ha plagiato, in un periodo precedente la sua relazione con Giovanni Sanfratello. Anche lui parla di «graduale impossessamento della sua volontà in modo assoluto da parte di Braibanti», il quale dimostrava di avere «una forza di convinzione quasi diabolica»¹⁰⁵. Tutto ciò che Braibanti gli diceva di fare lui l'accettava, qualsiasi cosa gli avesse chiesto, l'avrebbe fatta, senza nemmeno rendersi conto del perché¹⁰⁶. E questo risultato viene raggiunto da Braibanti attraverso una tattica «paziente e progressiva», tesa a penetrare negli anfratti più reconditi della sua mente, al fine di impossessarsene¹⁰⁷. Un lungo lavoro nel quale vengono utilizzati anche mezzi tesi a indebolire la volontà della vittima, come bevande alcoliche o l'uso della tecnica psicanalitica¹⁰⁸. Questa condizione viene confermata anche da due testimoni che riportano alcune dichiarazioni fatte loro dallo stesso Pier Carlo Toscani. «Mi sembrava uno stregone», aveva detto al fratello, Franco Toscani¹⁰⁹. «Era terrorizzato e non sapeva più liberarsi perché dominato da una forza che egli non sapeva spiegarsi», riferisce *de relato* Maria Poggi, la madre di Giovanni Sanfratello, alla quale Pier Carlo avrebbe fatto questa confessione¹¹⁰. Questa sorta di impossessamento diabolico della mente del giovane era stata interrotta dal provvidenziale suono di alcune campane che, un giorno, lo aveva destato da quella sorta di *trance* ipnotica in cui era stato fatto sprofondare da Braibanti. Un suono salvifico che aveva finalmente risvegliato la sua mente e lo aveva spinto a chiedere il soccorso del fratello Franco, il quale lo aveva protetto dalla perfidia del suo aguzzino¹¹¹.

Non meno spietate sono le accuse rivolte a Braibanti dal padre e dal fratello di Giovanni. Quest'ultimo, che lo aveva portato con sé agli incontri di Castell'Arquato, si dilunga nella descrizione delle sottili tecniche di persuasione utilizzate da Braibanti nel plagiare le sue vittime. Tecniche delle quali egli stesso era stato oggetto (anche se senza un pieno successo)¹¹². Il risultato finale di

¹⁰⁵ Ivi, p. 22.

¹⁰⁶ Ivi, p. 63.

¹⁰⁷ Ivi, p. 66.

¹⁰⁸ Ivi, p. 23.

¹⁰⁹ Ivi, p. 84.

¹¹⁰ Ivi, p. 89.

¹¹¹ Ivi, p. 26.

¹¹² Ivi, pp. 43 ss. e 62 ss. Agostino Sanfratello, nella sua deposizione, fa anche riferimento all'uso dell'ipnosi, da parte di Braibanti, come strumento attraverso cui imporre il proprio dominio mentale. Dichiarò a questo proposito: «Alcuni fatti mi hanno indotto a chiedermi se il Braibanti avesse capacità ipnotiche. Non so se sia da escludere questa possibilità. Di ipnotismo si è parlato con lui rare volte e per cenni brevi, egli se ne mostrò tuttavia

questo subdolo e tenace lavoro di spersonalizzazione aveva condotto il fratello Giovanni ad una condizione di totale isolamento sociale. «Lo aveva sradicato da ogni contatto esterno riducendolo in uno stato di vera e propria schiavitù». Una schiavitù del corpo, ma anche una schiavitù dell'anima, perché Giovanni era stato privato della propria identità, capace solo di ripetere le parole del suo plagiatore. Tanto che quando era stato allontanato con la forza dalla pensione Zuanelli, nella quale conviveva con Braibanti, la voce di Giovanni era nient'altro che l'eco di quella del suo padrone: «questo diceva “non andare Giovanni” ed egli ripeteva “non voglio andare”, il Braibanti diceva “avvertite qualcuno” e il Giovanni diceva “avvertite qualcuno”», riferirà Agostino ai magistrati¹¹³.

Sull'elemento dell'isolamento e della spersonalizzazione insisterà pure Ippolito Sanfratello, padre di Giovanni¹¹⁴. Il figlio aveva interrotto tutti i suoi contatti con la famiglia e con le amicizie di un tempo, limitandosi a frequentare Braibanti e una ristrettissima cerchia di amici dell'intellettuale piacentino. Quando aveva avuto modo di incontrarlo il suo aspetto tradiva una condizione di totale assoggettamento psichico al proprio plagiatore. «Era assorto e aveva lo sguardo smarrito nel vuoto, sembrava drogato», dirà ai magistrati nella sua deposizione¹¹⁵.

Questa immagine di Giovanni Sanfratello descritto come una sorta di automa privo di personalità nelle mani di Braibanti viene riportata anche da altre testimonianze rese nel processo, come quella di Franco Revelli, un giovane incaricato da un amico di famiglia di assumere informazioni sulla vita del loro figlio. Giovanni e Braibanti, sostiene Revelli,

uscivano sempre insieme e tornavano sempre insieme, il Braibanti avanti e il Sanfratello dietro (...). Il giovane camminava sempre con la testa bassa, le mani in tasca, l'aria assorta e lo sguardo un po' perso e vago (...). Dava l'impressione che il suo sguardo non esistesse¹¹⁶.

Che il potere di Braibanti avesse qualche cosa di sovranaturale veniva poi

singularmente informato, come facendo riferimento a pubblicazioni precise sull'argomento da lui possedute. Così come non è da escludersi che il Braibanti sia in contatto con persone dotate di capacità ipnotiche (...) altri fatti mi hanno indotto a pormi un'altra domanda più grave: se cioè il Braibanti si servisse anche delle sue cognizioni specifiche in materia di stati psichici morbosi per stimolarne l'insorgere in noi; usandone cioè come mezzi per assoggettare a sé le sue vittime» (Il passo della deposizione è tratto da U. Eco, *Le parole magiche. Analisi semiologica dell'istruttoria, del processo e della sentenza Braibanti*, in AA. VV., *Sotto il nome di plagio*, Milano 1969, p. 51).

¹¹³ Ivi, p. 47.

¹¹⁴ Ivi, pp. 17 e 81 ss.

¹¹⁵ Ivi, p. 81.

¹¹⁶ Ivi, p. 39.

confermato, anche se indirettamente, da un'altra testimone, la madre di Roberto Salvadori (amico di Braibanti), la quale riferiva in aula di aver saputo che Braibanti viveva a Roma con un tal Giovanni, «che influenzava con una certa magia»¹¹⁷.

A tutte queste dichiarazioni fanno poi da contrappunto le risultanze cui perviene il collegio peritale nominato dall'organo giudicante. La conclusione della perizia, depositata il 13 giugno 1967, è chiara: il comportamento di Braibanti ha determinato un «totale stato di suggestione» della vittima; in secondo luogo Giovanni Sanfratello è affetto da «strutture nevrotiche del carattere», concausate dal comportamento dell'imputato¹¹⁸.

L'unico a disattendere le attese dei giudici è proprio Giovanni Sanfratello, il quale nella sua testimonianza in aula rende dichiarazioni in parte diverse da quelle rilasciate nella fase istruttoria¹¹⁹. Le sue parole descrivono un quadro della relazione con Braibanti non compatibile con un'azione di annientamento della sua personalità, lasciando intravedere, anche sul piano dei rapporti sessuali, un certo grado di partecipazione. Alla domanda del perché avesse mutato opinione, rispetto a quanto detto in istruttoria e ai periti prima dell'inizio del processo, Giovanni Sanfratello risponde semplicemente: «Io dicevo ai periti quello che in quel momento mi sembrava corrispondente ai fatti»¹²⁰.

Ci sono anche le voci dissonanti dei testimoni presentati dalla difesa¹²¹. Ma le loro dichiarazioni vengono ascoltate rapidamente, in un unico giorno. Alla richiesta degli avvocati di Braibanti di autorizzare l'audizione di altri undici testimoni, la Corte risponde che il processo è sufficientemente istruito e si dispone la chiusura della fase dibattimentale¹²². Particolari non del tutto trascurabili nelle deposizioni rese, passano quasi inosservati, come la testimonianza di Cecilia Barbieri, bibliotecaria presso la Biblioteca Nazionale di Firenze la quale dichiara di aver visto «il Braibanti e il Sanfratello, a volte insieme, a volte separatamente»¹²³. Fatto, questo, che sembra smentire quella vicinanza ossessiva tra i due riportata da numerosi testimoni d'accusa.

Il 14 luglio del 1968 la Corte di Assise di Roma emette il suo verdetto. Braibanti viene condannato a nove anni di reclusione; una pena pesante.

A leggere le motivazioni della sentenza ci si accorge subito che i giudici

¹¹⁷ Ivi, p. 50.

¹¹⁸ Ivi, pp. 48-49.

¹¹⁹ Ivi, pp. 71 ss.

¹²⁰ Ivi, p. 73.

¹²¹ Ivi, pp. 93 ss.

¹²² G. Ferluga, *Il processo Braibanti*, cit., p. 80.

¹²³ *La sentenza Braibanti*, cit., p. 102.

hanno conferito un credito assoluto alle parole che i testimoni d'accusa hanno rivolto contro Aldo Braibanti. Anzi il loro impegno sembra essere proprio quello di tradurre in un linguaggio giuridico e scientifico affermazioni colorite, provenienti da una cultura popolare intrisa di fantasiosi fascinatori e ipnotizzatori, che dal caso narrato da Giovanni Carmignani (ma probabilmente da molto prima) non ha smesso di circolare. Un fenomeno, questo, che nelle cronache dell'epoca si è rafforzato, come detto in precedenza, grazie a una letteratura (più o meno scientifica) che paventa la minaccia di pericolose perversioni del pensiero legate ad avanzate tecniche di lavaggio del cervello.

Ma procediamo con ordine. Dopo aver esposto i fatti (con una narrazione fortemente appiattita sulle parole dei testimoni d'accusa), i giudici rendono esplicito la loro linea interpretativa relativa al plagio. Accolgono, in buona sostanza, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale più recente che vede nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 603 una fattispecie a contenuto psicologico, in cui il correlato della costrizione fisica può essere presente, ma solo come mera eventualità. «In conclusione – scrivono i giudici – la Corte ritiene che, sul piano giuridico, il delitto di plagio si concretizza nella cosciente e volontaria instaurazione, con qualunque mezzo attuata, di un assoluto dominio psichico – e, eventualmente fisico – su di una persona, nella negazione della sua personalità per effetto della soppressione della libertà nelle essenziali sue manifestazioni»¹²⁴.

Lo strumento attraverso il quale si può giungere a questo annullamento della personalità è la forza della suggestione, e il punto di incidenza sul quale fare presa è la volontà dell'individuo. Anche a fronte di capacità intellettive non compromesse, la mente dell'uomo può essere catturata da altri nelle sue facoltà volitive¹²⁵. Numerose pagine della sentenza sono dedicate a una rassegna di opinioni scientifiche che dovrebbero supportare questo assunto¹²⁶. L'argomentare dei giudici è però molto approssimativo, e alle volte assume degli aspetti comici. Come quando tentano di spiegare, anche attraverso le opinioni di un fantomatico prof. Vasiliev, che le perversioni sessuali (e che l'omosessualità sia inseribile tra queste per i giudici non vi è alcun dubbio) possono essere utilizzate come una specie di droga, capace di creare nella vittima una sorta di dipendenza psichica e un totale abbassamento delle capacità di resistenza alla volontà del plagiatore.

Questo passaggio, però, è estremamente importante nell'economia generale del discorso, perché permette ai giudici di effettuare una doppia manovra. Da una parte essi cercano, infatti, di dare fondamento scientifico alle loro opinioni

¹²⁴ Ivi, p. 116.

¹²⁵ Ivi, p. 122.

¹²⁶ Ivi, p. 119 ss.

e, dall'altra, tentano di allontanare il sospetto che attraverso la condanna si vogliano punire comportamenti "eversivi" sul piano morale o culturale, ma totalmente indifferenti su quello penale.

Le idee - scrivono i giudici, e qui converrà riportare la citazione per esteso - che rivelano anomia, ripudio dei valori sociali comuni e dei valori ideali tradizionali, rinnegamento totale della scuola e della famiglia, dell'etica e dello Stato, per se stesse non sono certamente perseguibili in un libero ordinamento democratico quale appunto il nostro; e la omosessualità al pari di qualsiasi attività sessuale, non è certamente punibile alla stregua di questo ordinamento; epperò le une e l'altra - si è visto alla luce della scienza più avanzata - possono manifestarsi come componenti a generare lo stato di suggestione, possono assumere valore di mezzo di suggestione o quanto meno incrementare ed accelerare i fenomeni allucinatori o suggestivi. Non è quindi che in questa occasione e sede si sia inteso fare il processo a idee quali che siano o a rapporti omosessuali, ma non è negabile che un certo tipo di cultura e l'omosessualità - di per se non illeciti - possono fungere da concause materiali di evento penalmente apprezzabile e proibito, da mezzi integranti della suggestione a fini di soggezione ogniqualvolta ci si accorga che tra essi e l'evento corre un nesso eziologico e che ricorre l'esistenza anche dell'elemento formale del reato¹²⁷.

Compiuta questa operazione i giudici hanno gioco facile nel descrivere Aldo Braibanti come un uomo fallito, che sfoga il suo risentimento nei confronti della società dei "normali" accanendosi contro alcuni giovani e pervertendo la loro natura¹²⁸. Braibanti, i giudici ne sono certi, è diventato «il signore della volontà»¹²⁹ dei due ragazzi, che «sono divenuti suoi schiavi»¹³⁰. Il tutto grazie alla forza di una sorta di «incantesimo suggestivo»¹³¹ posto in essere da Braibanti che utilizza, con pari maestria, sia elementi dal forte connotato emotivo (come giuramenti, patti di sangue ed altre pratiche folkloriche), sia avanzatissime forme di manipolazione del pensiero, come le pratiche psicanalitiche di cui Braibanti si mostra «esperto, per sua stessa affermazione»¹³². Accreditando così un'immagine della psicoanalisi intesa come una tecnica (che può essere appresa dai libri) capace di piegare la mente delle persone. Una sorta di arma che, se sottratta alle sapienti mani della classe medica, può mietere numerose vittime sul piano dell'integrità delle capacità psichiche degli individui. Nella sua requisitoria finale il pubblico ministero Loiacono dichiarerà: «per Braibanti la psicanalisi è il

¹²⁷ Ivi, p. 129.

¹²⁸ Ivi, p. 160.

¹²⁹ Ivi, p. 163.

¹³⁰ Ivi, p. 162.

¹³¹ Ivi, p. 141.

¹³² Ivi, p. 165.

pugnale dell'assassino»¹³³. Ma è il sesso pervertito, indubbiamente, a costituire la chiave principale d'accesso che Braibanti utilizza per impossessarsi della volontà (debole) dei due giovani. Il sesso, scrivono i giudici,

è da lui adoperato come gli psicofarmaci, di cui costa meno: i paradisi artificiali degli allucinogeni gli darebbero lo stesso dominio, eguale dominio gli assicurerebbe l'ipnosi. Tutti i mezzi che egli usa, l'oppio di una certa cultura, l'antisesso, l'isolamento, i riti, l'invasione psicologica, servono da droga, da ipnotico¹³⁴.

Certo, questo tentativo della Corte di allontanare da sé il sospetto di condannare con la propria sentenza degli atteggiamenti e delle idee mostra tutta la sua debolezza quando si passa dalla descrizione dei mezzi attraverso i quali si è effettuata la suggestione alla verifica concreta dell'esistenza di una suggestione. In questo caso l'unico modo che i giudici hanno per dimostrarne la presenza è quello di confrontare una condizione di "normalità" sessuale, che caratterizza il comportamento dei due giovani prima della frequentazione con Braibanti, con la condizione "anormale" nella quale si sono trovati dal momento in cui sono stati soggiogati dalla sua mente luciferina¹³⁵. Nessuno infatti, sostengono i giudici, accetterebbe di vivere in una condizione del genere, in tutta la sua abiezione, se non vi fosse costretto da una forza di persuasione nei confronti della quale non è possibile opporre resistenza¹³⁶.

In questo strano miscuglio di scienza, pseudoscienza, credenze popolari che caratterizza il processo ad Aldo Braibanti c'è spazio pure per un *happy ending* che fa somigliare la vicenda a un film di Frank Capra. Dalla malia della suggestione, dalla condizione di ipnosi permanente in cui i due giovani sono stati condotti («e come se egli, sano, fosse drogato e ipnotizzato»¹³⁷) si può uscire grazie ad una sorta di intervento sovranaturale. È il suono dei «sacri bronzi»¹³⁸, delle «campane sacre»¹³⁹ che risveglia Pier Carlo Toscani dalla condizione di *trance* nella quale era stato indotto. In un attimo è finalmente tornato cosciente e fugge dal fratello Franco a chiedergli protezione. Da lì in poi Toscani rientra nella normalità. Si sposerà, avrà figli e, come sottolinea la Corte, si interesserà solo alle donne.

Per Giovanni Sanfratello le cose andranno un po' diversamente. Ma lui ha

¹³³ G. Ferluga, *Il processo Braibanti*, cit., p. 83.

¹³⁴ *La sentenza Braibanti*, cit., p. 161.

¹³⁵ Sul punto G. Ferluga, *Il processo Braibanti*, cit., p. 93.

¹³⁶ *La sentenza Braibanti*, cit., p. 141.

¹³⁷ Ivi, p. 152.

¹³⁸ Ivi, p. 135.

¹³⁹ Ivi, p. 141.

una personalità più fragile, dicono i giudici. Ad ogni buon conto, anche per lui c'è un momento che rappresenta il *climax* della storia. E cioè il giorno nel quale alcuni familiari fanno irruzione nella camera della pensione in cui si trovava e lo allontanano, a forza, da Braibanti. Da questo momento in poi l'incantesimo cessa. I due giovani, salvati da circostanze provvidenziali, finalmente hanno smesso di essere «vere e proprie cose nelle mani del loro despota»¹⁴⁰.

Nel novembre del 1969 si apre il processo d'appello davanti al presidente Nicola La Bua, al procuratore generale Vincenzo Sangiorgio e in presenza di un folto pubblico in aula. Il procuratore si impegna alla rinnovazione parziale del dibattimento in appello, cioè all'ascolto delle parti e di nuovi testimoni, pratica inconsueta ma prevista dal codice di rito in casi eccezionali¹⁴¹.

Avvocato di parte civile per la famiglia Sanfratello è un principe del foro, Alfredo De Marsico.

Alla fine del mese di novembre la Corte d'Assise d'Appello di Roma emette la sentenza. Conferma il giudizio di colpevolezza reso in primo grado, ma riduce la condanna a quattro anni, di cui due condonati per "meriti resistenziali". In questo modo l'accusa di plagio può essere confermata, ma Braibanti sarebbe uscito dal carcere di lì a qualche giorno. Cosa che avviene il 5 dicembre 1969.

I giudici d'appello condividono integralmente le conclusioni cui erano giunti i loro colleghi di primo grado. Il reato di plagio sussiste, si legge nella massima della sentenza,

se l'agente aggredisce la sfera psichica del soggetto passivo in modo da annullarne la personalità, sostituendovi la propria, sottraendogli ideali, propositi e imponendo i propri, disgregando ogni consapevolezza della sua individualità, facendone un cieco seguace del proprio volere, delle proprie idee, un automa privo di ogni facoltà di critica, soggiogato dalla più forte volontà di chi lo guida in un mondo non suo¹⁴².

Anche per i giudici d'appello attraverso il reato previsto dall'art. 603 del codice penale il legislatore italiano non ha voluto punire esclusivamente situazioni nella quale la libertà della vittima è stata coartata dall'uso di una forza fisica. «Nel plagio – sosterranno – non è il corpo che si piega alla forza fisica, ma sono la mente e l'anima, asservite al volere altrui, svuotate della propria personalità, che non hanno pensieri ed emozioni proprie»¹⁴³.

Nelle motivazioni della sentenza c'è anche lo spazio per citare un allarmante

¹⁴⁰ Ivi, p. 169.

¹⁴¹ G. Ferluga, *Il processo Braibanti*, cit., p. 249.

¹⁴² Corte d'Assise Appello di Roma, *Sentenza 28 novembre 1969*, in «Il Foro Italiano», (1972) 2, cc. 8-18 (la massima della sentenza è alla c. 1).

¹⁴³ Ivi, c. 11.

caso cronaca che aveva scosso l'opinione pubblica di tutto il mondo (probabilmente il riferimento è all'eccidio di *Cielo drive*). Ora, per i giudici è chiaro che gli esecutori materiali degli efferati crimini erano nient'altro che vittime del dominio psichico altrui, individui privati della propria libertà interiore e personalità, ciechi strumenti dell'altrui volere, «semplici automi nelle altrui mani»¹⁴⁴.

La sentenza viene confermata in cassazione¹⁴⁵. Il 30 settembre del 1971 il giudice di legittimità, infatti, respinge il ricorso presentato da Braibanti, accogliendo in pieno le tesi espresse nei due precedenti gradi di giudizio. Anche in questo caso i giudici della cassazione fanno un esplicito riferimento all'attualità, non parlando di un caso specifico di cronaca giudiziaria, ma segnalando il crescente «allarme destato da sempre più sofisticate tecniche di “lavaggio del cervello”»¹⁴⁶. Con un'affermazione che sembra presa a prestito dalle coeve discussioni americane¹⁴⁷ in tema di *brainwashing*, la Cassazione (in maniera anche più esplicita delle sentenze di merito) descrive il plagio operato da Braibanti come una

situazione che si concreta nello svuotamento psichico della persona coartata [che] può quindi realizzarsi, anche indipendentemente dall'uso di violenze fisiche e dall'azione patogena di droghe, mediante l'impiego esclusivo di mezzi più svariati, riguardati non isolatamente, ma nel loro insieme, a rapporti al livello fisiopsichico della vittima ed alla forza di resistenza in grado di opporre al sopraffattore.

Il caso Braibanti ha anche una coda dieci anni dopo. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 603 effettuata dalla Corte Costituzionale, l'intellettuale piacentino chiede in cassazione la revisione della sentenza. La Corte di Cassazione, nel dicembre del 1981, respinge il ricorso, sostenendo che la dichiarazione di incostituzionalità non costituisce il presupposto per una revisione del giudicato¹⁴⁸. Il risultato prodotto dalla dichiarazione è, infatti, solo quello di far venir meno gli effetti della sentenza. Ma questa, com'è evidente, è tutta un'altra storia che non può trovare spazio in queste pagine.

Come è facile constatare, ho omesso di parlare, nell'affrontare la vicenda giudiziaria, delle posizioni della difesa. Si è trattato di una scelta legata all'economia del mio discorso. Per non tornare troppe volte sulle stesse questioni ho deciso di dedicare un paragrafo specifico alle voci che scesero in campo, negli

¹⁴⁴ Ivi, c. 13.

¹⁴⁵ Corte di Cassazione, Sez. I, *Sentenza 30 settembre 1971*, in «Il Foro Italiano», (1972) 2, cc. 1-8.

¹⁴⁶ Ivi, c. 4.

¹⁴⁷ M. Introvigne, *Il lavaggio del cervello, realtà o mito?*, cit., p. 115.

¹⁴⁸ Corte di Cassazione, Sez. V, *Sentenza 18 dicembre 1981*, in «Cassazione penale», XXIV (1984) 2, pp. 1216-1218.

anni del processo, a sostegno di Aldo Braibanti e contro il reato di plagio. Tema che è arrivato il momento di affrontare.

7. *Contro il reato di plagio*

Il processo ad Aldo Braibanti fu una di quelle vicende giudiziarie capaci di mobilitare l'opinione pubblica italiana. Gli organi di stampa e le riviste specializzate di quel periodo rendono piena testimonianza dello scontro che contrappose, su fronti opposti, "innocentisti" e "colpevolisti". D'altra parte, in questo caso, non si trattava esclusivamente di un fatto di cronaca. Non si trattava, in altre parole, di un episodio di costume, come era stato il processo, celebrato qualche tempo prima, che aveva visto coinvolti l'attore Maurizio Arena e la principessa Maria Beatrice di Savoia¹⁴⁹. In questo caso ad essere giudicato era un intellettuale italiano che aveva militato nelle file di uno dei partiti più importanti del panorama politico italiano, e, per giunta, dichiaratamente omosessuale. Il processo, poi, per una singolare coincidenza del destino, era iniziato quando il "maggio francese" aveva dato avvio a una contestazione planetaria che aveva preso di mira le strutture sociali, la cultura, i costumi delle società dell'epoca¹⁵⁰. Una sorta di tempesta perfetta nella quale la vicenda giudiziaria assumeva anche le vesti di un vero e proprio scontro culturale.

Nel luglio del 1968, sul versante politico, veniva presentato, sia alla Camera che al Senato, un disegno di legge volto all'abrogazione dell'art. 603. Il testo era composto da un articolo unico: «L'art. 603 del codice penale è abrogato». La proposta, alla Camera, era firmata da ventinove deputati: dodici del gruppo socialista e socialdemocratico unificato, dieci fra i comunisti, sei del PSIUP e uno del Partito popolare Sudtirolese. Tra i nomi più importanti quello di Riccardo Lombardi, Loris Fortuna, Fausto Gullo e Nilde Iotti¹⁵¹. Al Senato la proposta, a prima firma Tristano Codignola, veniva sostenuta da otto senatori appartenenti al Partito Socialista e alla Sinistra Indipendente (tra questi figurava anche Adriano Ossicini)¹⁵². Nelle motivazioni inserite, come da prassi, a premessa dell'articolato si faceva esplicito riferimento al caso Braibanti per giustificare

¹⁴⁹ La famiglia Arena aveva, l'anno prima del processo ad Aldo Braibanti, querelato Maria Beatrice di Savoia la quale aveva sostenuto di essere stata plagiata, negli anni in cui avevano avuto una relazione sentimentale, da Maurizio Arena. I giudici chiamati ad esprimersi sulla vicenda avevano escluso che il noto attore italiano avesse plagiato la giovane principessa.

¹⁵⁰ Sul ruolo della famiglia v. il già citato libro di V.F. Finzi, *Il caso Braibanti ovvero un processo di famiglia*.

¹⁵¹ G. Ferluga, *Il processo Braibanti*, cit., pp. 215-216.

¹⁵² In «Rivista italiana di diritto e procedura penale», IX (1968), pp. 1107-1110.

l'urgenza di una tale abrogazione¹⁵³.

Esponenti del mondo politico (primo tra tutti Marco Pannella e il suo Partito Radicale) e culturale scesero in campo, in quegli anni, a difesa di Aldo Braibanti, contestando sia le concrete modalità di svolgimento del processo, sia la stessa configurabilità del reato di plagio.

Nel 1969 veniva pubblicato dalla casa editrice Bompiani un *pamphlet* dal titolo *Sotto il nome di plagio*¹⁵⁴. Nel libro erano raccolti gli interventi di Alberto Moravia, Umberto Eco, Adolfo Gatti (avvocato penalista), Mario Gozzano (ordinario di Neurologia e Psichiatria all'Università di Roma), Cesare Musatti (all'epoca ordinario di Psicologia all'Università di Milano)¹⁵⁵; Ginevra Bompiani curava, alla fine del volume, una rassegna di articoli (riportati per estratto), già pubblicati, a favore di Aldo Braibanti, tra i quali spiccavano gli interventi di Giovanni Jervis¹⁵⁶ e Adriano Ossicini¹⁵⁷ (già consulente di parte nel corso del processo).

L'opinione degli autori del volume era unanime: la condanna inflitta ad Aldo Braibanti era frutto di un pregiudizio culturale, legata alla natura delle idee, alle preferenze sessuali e allo stile di vita dell'intellettuale piacentino.

Sul versante giuridico l'avvocato Gatti metteva in luce la genesi poco chiara dell'art. 603 e l'impossibilità concreta di riscontrare, nella pratica, una situazione come quella descritta dalla norma nei suoi aspetti esclusivamente psicologici¹⁵⁸. Sul piano delle dinamiche psichiche Mario Gozzano¹⁵⁹, Cesare Musatti¹⁶⁰ e Adriano Ossicini¹⁶¹ negavano invece in radice la possibilità che una persona potesse condizionarne un'altra al punto di dominarne completamente la volontà.¹⁶² «Il concetto – scriveva Musatti – che ci siano persone che per puro

¹⁵³ Qualche anno dopo, nel 1970, vi fu anche un tentativo, promosso da Magistratura Democratica e appoggiato da alcuni partiti della sinistra, di abrogazione per via referendaria dell'art. 603 del codice penale (assieme ad altri reati di opinione) (sul punto v. *Referendum per l'abrogazione delle norme del codice penale sui reati politici di opinione e sindacali*, in «Quale giustizia», II (1971), pp. 1-6).

¹⁵⁴ AA.VV., *Sotto il nome di plagio*, cit.,

¹⁵⁵ Gli interventi di Moravia, Musatti e Gatti erano già stati pubblicati.

¹⁵⁶ L'articolo era stato pubblicato con lo pseudonimo di Giulio de Matteo (G. Jervis, *Una lezione di violenza*, in «Quaderni Piacentini», VII (1968) 36, pp. 71-79).

¹⁵⁷ A. Ossicini, *Un reato inesistente*, in «L'Astrolabio», VI (28 luglio 1968) 30, pp. 31-33.

¹⁵⁸ A. Gatti, in *Sotto il nome di plagio*, cit., pp. 103-110.

¹⁵⁹ M. Gozzano, in *Sotto il nome di plagio*, cit., pp. 111-126.

¹⁶⁰ C. Musatti, in *Sotto il nome di plagio*, cit., pp. 127-136.

¹⁶¹ A. Ossicini, in *Sotto il nome di plagio*, cit., pp. 162-165.

¹⁶² Non tutti i cultori delle scienze psicologiche condividevano questa conclusione. A proposito del reato previsto dall'art. 603 del codice penale avrà modo di scrivere qualche

spirito di malvagità, o per brama di potere personale, mettano intenzionalmente in opera mezzi per ottenere l'asservimento totale di un'altra persona è veramente un *concetto da fumetti*¹⁶³. D'altra parte, sostenevano questi autori, intense forme di condizionamento suggestivo erano presenti in molti rapporti umani, come quello tra amanti o tra discepolo e maestro, tra prete e fedele, nel rapporto genitore e figlio, o nell'ambito della terapia analitica, senza che tali relazioni assumessero un rilievo sul piano delle condotte penali. In fondo, sosteneva Adriano Ossicini, il sospetto che la condanna di Braibanti fosse stata fortemente condizionata dalla natura omosessuale del rapporto che si era istaurato tra Braibanti e Giovanni Sanfratello era decisamente fondato. Le cose, a suo avviso, sarebbero andate ben diversamente se si fosse trattato di persone di sesso differente¹⁶⁴.

L'articolo di Giovanni Jervis rappresenta un attacco violento nei confronti delle istituzioni psichiatriche dell'epoca, considerate «la *continuazione*, sotto una maschera di rispettabilità accademica, della repressione familiare e di quella statale»¹⁶⁵. Le procedure per il ricovero coatto di cui Giovanni Sanfratello era stato vittima, ad esempio, potevano apparire eclatanti nella loro disumanità. Ma esse erano pratica consueta per chi operava nel settore della psichiatria.

Il fatto che per iniziativa e testimonianza dei familiari – scriveva – un individuo maggiorenne possa venir rapito, sequestrato, sottoposto a terapie di shock, giudicato *definitivamente* malato di mente, rinchiuso 15 mesi in manicomio, e infine dimesso alle condizioni che abbiamo visto (e consegnato sotto la minaccia di un nuovo ricovero a uno psicanalista, che perfezioni il suo buon reinserimento nella società) non ha nulla di abnorme, ma rientra nell'esperienza di tutti i giorni per chi lavori negli ospedali psichiatrici¹⁶⁶.

Il saggio più corposo del testo era però quello di Umberto Eco¹⁶⁷. In poco più di novanta pagine, quello che sarebbe diventato uno dei più grandi intellettuali italiani del secondo dopoguerra, svolgeva un'accurata analisi semiotica

anno dopo Guglielmo Gulotta: «Certo è difficile che un individuo abbia sopra altri dei poteri, soprattutto nei confronti della realtà, così ampi da poter infrangere gli apparati della sua autonomia primaria o secondaria con le modalità che si sono più sopra descritte, ma ciò non può essere in ipotesi escluso» (G. Gulotta, *Psicoanalisi e responsabilità penale*, Milano 1973, p. 126).

¹⁶³ C. Musatti, in *Sotto il nome di plagio*, cit., p. 130.

¹⁶⁴ A. Ossicini, in *Sotto il nome di plagio*, cit., p. 164.

¹⁶⁵ G. Jervis, *Una lezione di violenza*, cit., p. 162.

¹⁶⁶ Ivi, p. 161.

¹⁶⁷ U. Eco, *Le parole magiche. Analisi semiologica dell'istruttoria, del processo e della sentenza Braibanti*, in *Sotto il nome di plagio*, cit., pp. 11-100.

degli atti giudiziari tratti dal processo celebrato ad Aldo Braibanti. Un'analisi che lo portava a concludere che l'esito del processo era già scritto al momento della denuncia di Ippolito Sanfratello.

È che le parole chiave di questa istruttoria – scriveva – provengono quasi tutte da una fonte comune (i documenti di parte civile); che quivi sono usati in funzione non referenziale ma *emotiva* con valore non denotativo ma *connotativo*; e che in questo modo sono riprese sia dagli inquirenti sia dai giudici, senza che venga mai fatto uno sforzo per spogliare i termini verbali dal loro alone emotivo, ma anzi approfittando di questo alone per esimersi da altre verifiche¹⁶⁸.

Anche sul versante giuridico il processo ad Aldo Braibanti costituì una sorta di detonatore che dette origine a una posizione dottrinale fortemente critica riguardo alla previsione normativa dell'art. 603 del codice penale.

Le obiezioni rivolte nei confronti del plagio, inteso come assoggettamento non necessariamente fisico, ma psichico della vittima, si svilupparono sostanzialmente lungo due direttrici. In primo luogo si revocò in dubbio la stessa possibilità che ci si potesse impadronire della mente di un individuo¹⁶⁹. Questa visione di tipo “proprietario” della personalità umana, sconfinava nel magico e alimentava l'idea dei “furti d'anima” che appassionava i lettori di racconti *fantasy*, ma che non aveva nessun riscontro né sul piano logico, né su quello scientifico¹⁷⁰. In secondo luogo la fattispecie descritta dall'art. 603 si presentava in

¹⁶⁸ Ivi, p. 16.

¹⁶⁹ La rivista «Giurisprudenza di merito» ospitava, all'indomani della condanna di Aldo Braibanti, gli interventi di tre autori che si esprimevano sull'esito del processo. Il giornalista Iginò Giordani, si mostrava pienamente d'accordo sulla condanna e proponeva di inserire nel nostro ordinamento penale la punizione delle condotte omosessuali. Anche il processualcivilista Salvatore Satta si mostrava favorevole alla condanna e criticava la rivista fiorentina «Il ponte» per aver ospitato alcuni interventi a favore di Braibanti. Decisamente contrario alla condanna di Braibanti e alla punizione del plagio, così come inteso dalla Corte d'Assise di Roma, si dichiarava il filosofo del diritto Francesco Mercadante per il quale nessun “Io” era capace di trasmigrare in un altro Io, «né per magia, né per “pratiche scientifiche”» (I. Giordani, S. Satta, F. Mercadante, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in «Giurisprudenza di merito», I (1969) 2, pp. 399-404; l'intervento di Satta è un estratto di un articolo comparso in «Quaderni del diritto e del processo civile», (1969) 2, pp. 186 ss.).

¹⁷⁰ Oltre a Francesco Mercadante, che ribadiva le sue convinzioni in un articolo comparso nella «Rivista internazionale di filosofia del diritto» (*Inespropriabilità della persona (in margine alla sentenza sul caso Braibanti)*, XLVI (1969), pp. 149-153) intervenivano sostenendo questa posizione, a ridosso della condanna, l'eclettico magistrato Bruno Meneghello (*Il plagio tra diritto e stregoneria*, in «Quale giustizia», I (1970), pp. 96-101) e Cosimo Tursi (*Principi costituzionali e reato di plagio*, cit., p. 359), il quale citava a questo proposito il romanzo di Aldous Huxley, *I diavoli di Loudun* (London 1952).

forma poco determinata, lasciando all'interno del giudizio uno spazio esorbitante alla discrezionalità del giudice nell'individuare le condotte punibili. Fatto, questo, che faceva entrare nel processo valutazioni di ordine morale. Ciò che veniva difeso dalla norma in questione non sembrava essere tanto la libertà degli individui, quanto una certa idea di "normalità" che poteva essere messa in pericolo da idee e condotte "devianti", sia sul piano culturale e politico sia su quello delle pratiche sessuali; come il caso Braibanti aveva mostrato con piena evidenza¹⁷¹.

8. *La dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio e i risorgenti timori per il fenomeno dei condizionamenti psichici*

Il 2 novembre del 1978 il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, Ilario Martelli, rimetteva alla Corte Costituzionale, con propria ordinanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale¹⁷². La vicenda che aveva innescato il processo era quella di un prete, don Emilio Grasso, il quale era accusato dai genitori di alcuni giovani di averli plagiati, convincendoli a farsi missionari. Il giudice *a quo* valutava la possibile incostituzionalità del reato di plagio sia in relazione all'art. 25 (principio della riserva assoluta di legge in materia penale), sia in relazione all'art. 21 (diritto di manifestazione del pensiero) della Costituzione.

Nel 1981 prese avvio il processo davanti alla Corte Costituzionale, presieduta da Leonetto Amadei. All'udienza erano presenti, oltre all'avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Mauro Mellini (aderente al Partito Radicale) e Rocco Ventre, a nome di Don Emilio Grasso, e Rinaldo Taddei e Giovanni Maria Flick (autore, all'epoca, dell'unica monografia scritta sul reato di plagio, di cui ho precedentemente parlato) come avvocati di parte civile, cioè come avvocati d'accusa.

Le motivazioni addotte dal giudice istruttore¹⁷³, per quanto concerne il principio di legalità, si basavano sulla considerazione che il legislatore del Trenta aveva in qualche modo affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a

¹⁷¹ F. Mercadante, *Inespropriabilità della persona*, cit., p. 150; M. Ramat, *Contro il plagio*, in «Il ponte», XXIV (1968) 8, p. 946; F. Silvani, *Considerazioni sul delitto di plagio*, cit., p. 158; C. Tursi, *Principi costituzionali e reato di plagio*, cit., pp. 352-353.

¹⁷² Giudice Istruttore Roma, *Ordinanza 2 novembre 1978*, (G.U. 52/1979), in «La giustizia penale», (1979) 2, c. 235.

¹⁷³ Le motivazioni dell'ordinanza sono tratte da: Corte Costituzionale, *Sentenza n. 96, 8 giugno 1981*, cit, pp. 1147-1166 (in particolare pp. 1148-1149).

condotta libera e a evento non determinato. Situazione aggravata dal fatto che lo «stato di soggezione», cui la norma faceva riferimento, era una condizione che poteva essere rinvenuta anche in relazioni presenti in qualsiasi aggregato sociale, come quelle amorose o quelle di natura politica. L'aggiunta dell'aggettivo «totale», d'altra parte, non contribuiva a fare chiarezza. Una situazione del genere, infatti, al di fuori di condizioni patologiche (non considerate però dall'art. 603), allo stato della scienza non si verificava neanche in una delle forme più penetranti di suggestione, come quella indotta dall'ipnosi. D'altronde, l'unica certezza che la scienza sembrava avere in questo campo era il fatto che nelle relazioni umane esistono dei condizionamenti psichici che un soggetto può esercitare su un altro. Ma, com'era chiaro, non tutte le situazioni di prevalenza psicologica potevano costituire un illecito. In questo senso, si apriva uno spazio di valutazione dell'organo giudicante il quale avrebbe dovuto, in forma arbitraria, ritenere colpevole di plagio, non chiunque avesse agito per imporre ad altri il proprio modello di vita, ma chi, secondo i valori e i parametri culturali propri del giudicante, avesse posto in essere un rapporto autorità-soggezione, ritenuto illecito e tale da configurare la sussistenza del «totale stato di soggezione» della vittima. Ma in tal modo il giudice si sarebbe venuto a sostituire al legislatore, con violazione dell'art. 25 della Costituzione.

L'avvocatura della Stato e i rappresentanti della parte civile si opponevano a queste argomentazioni presentate dal giudice del rinvio e fatte proprie dalla difesa dell'imputato. In particolare, le motivazioni degli avvocati della parte civile rispecchiavano la posizione già espressa da Giovanni Maria Flick nella sua monografia di alcuni anni prima, facendo leva principalmente sulla considerazione che il «totale stato di soggezione», nelle sue diverse concrete modalità di manifestazione avrebbe avuto come tratto caratteristico ricorrente la preclusione e l'impedimento alla prosecuzione o instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo ed i terzi¹⁷⁴.

L'8 giugno del 1981 la Corte costituzionale si pronunciava sul reato di plagio sancendo che l'art. 603, in quanto contrastante con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, sancito dall'art. 25 della Costituzione, doveva ritenersi costituzionalmente illegittimo. Le contestazioni relative all'art. 21 della Costituzione non venivano discusse, perché dichiarate assorbite da quella della dichiarata incostituzionalità ex art. 25¹⁷⁵.

Converrà ripercorrere, anche se brevemente, le motivazioni della sentenza la quale raccoglieva dubbi e perplessità che, dal processo ad Aldo Braibanti in

¹⁷⁴ Ivi, p. 1150.

¹⁷⁵ Ivi, p. 1166.

poi, si erano addensati attorno al reato di plagio.

Una piccola nota a margine sull'estensore della sentenza. Si tratta di Edoardo Volterra¹⁷⁶, professore di discipline romanistiche. Nel 1938 Volterra, a seguito delle leggi razziali, era stato costretto ad abbandonare l'insegnamento tenuto all'Università di Bologna, salvo poi tornare al suo Ateneo nel 1945 in qualità di Rettore. Nel 1973 era stato nominato giudice della Corte Costituzionale e nel 1981, al momento della sentenza, ricopriva la carica di vice presidente. Sarebbe uscito dalla Corte nel gennaio dell'anno successivo e sarebbe morto appena due anni dopo. La formazione di giurista-storico di Edoardo Volterra dotava la sentenza di un'estrema sensibilità per l'analisi dell'evoluzione storica del reato di plagio e connotava la sentenza da un «indubbio ed apprezzabile *esprit de géométrie*»¹⁷⁷.

La Corte Costituzionale, nella discussione dei profili di diritto, affrontava immediatamente la questione del principio di tassatività, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale. In particolare rilevava che tale principio risultava soddisfatto fintantoché nelle norme penali si fosse fatto riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi fosse stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze apparivano verificabili. E dopo aver effettuato questa precisazione aggiungeva che la compiuta descrizione di una fattispecie penale non era sufficiente ai fini della legittimità costituzionale di una norma. Ciò che si mostrava parimenti necessario, infatti, era che il fenomeno ipotizzato dal legislatore fosse «effettivamente accertabile dall'interprete in base a criteri razionalmente ammissibili allo stato della scienza e dell'esperienza attuale»¹⁷⁸.

La ricostruzione della genesi storica del reato di plagio era compiuta con estrema precisione, data la formazione disciplinare dell'estensore della sentenza. In particolare non sfuggiva ai giudici della Corte l'ambiguità di fondo che aveva caratterizzato la formulazione dell'art. 603, la cui lettura (corredata dalle parole della relazione d'accompagnamento) non chiariva il rapporto che doveva sussistere tra stato di soggezione fisica e psichica in cui era necessario che si trovasse la vittima del reato. Un'ambiguità che, dopo la promulgazione del codice Rocco, aveva permesso un'oscillazione interpretativa della norma sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale¹⁷⁹.

In ogni caso, le nozioni scientifiche alle quali si riferiva l'indirizzo che vedeva

¹⁷⁶ L. Capogrossi Colognesi, *Edoardo Volterra*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, II, pp. 2067-2069.

¹⁷⁷ A. Albano, M. Palma, *Il reato impossibile*, in A. Albano, D. De Robert (curr.), *Il reato impossibile*, Monterotondo 2019, p. 50

¹⁷⁸ Corte Costituzionale, *Sentenza n. 96, 8 giugno 1981*, cit., pp. 1151-1152.

¹⁷⁹ Ivi, pp. 1159-1160.

legato il reato ad una sorta di dominanza psichica esercitata dal plagiatore sulla sua vittima, non trovavano una definizione unanime nell'ambito della scienza medica e psicologica. Nozioni come quelle di suggestione, di convincimento, di persuasione, di soggezione, di determinismo, di annientamento della volontà e di trasferimento della personalità umana da parte di un soggetto ad altro soggetto, non avevano, nell'ambito della comunità scientifica, un sufficiente grado di consenso. La diversità delle opinioni formulate a tal proposito costituiva una sorta di «conferma dell'indeterminatezza della norma e dell'impossibilità di dare ad essa un'univoca interpretazione concreta»¹⁸⁰.

La Corte, facendo riferimento alla più recente letteratura scientifica sull'argomento, giungeva poi alla conclusione che non era possibile distinguere in alcune relazioni (come quella amorosa, o tra medico e paziente, o tra maestro e discepolo) l'attività psichica di persuasione da quella anche essa psichica di suggestione. La scelta del confine tra un'attività e l'altra, in questa prospettiva, risultava quindi arbitraria e tale da implicare una valutazione discrezionale, da parte dell'organo giudicante, non solo dell'intensità psichica del soggetto agente, ma anche della sua qualità e dei risultati ai quali si era pervenuti. Risultati che non potevano non essere valutati, in questa prospettiva, se non in forma sintomatica, giungendo così a una decisione circa l'esistenza dell'attività plagiante a seconda che essa avesse portato a «comportamenti conformi o a comportamenti devianti rispetto a modelli di etica sociale e giuridica»¹⁸¹.

La conclusione cui giungeva la Corte sul punto era quantomai lapidaria.

La formulazione letterale dell'art. 603 – veniva scritto – prevede pertanto un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata¹⁸².

Nella parte finale della sentenza la Corte faceva riferimento anche alla posizione di Giovanni Maria Flick (che, come appena ricordato, era intervenuto nel processo come avvocato di parte civile). L'interpretazione dell'art. 603 legata all'isolamento della vittima e allo stato di deprivazione psichica alla quale veniva sottoposta non risultava a suo avviso convincente. Questo tentativo di dare contenuto alla previsione dell'art. 603 risultava, al contrario, un'ulteriore prova della sua assoluta indeterminatezza e una chiara dimostrazione che tale articolo, di per sé inapplicabile, «si attualizza[va] nella giurisprudenza e nella dottrina in

¹⁸⁰ Ivi, pp. 1163-1164.

¹⁸¹ Ivi, pp. 1164-1165.

¹⁸² Ivi, p. 1165.

forza di un'interpretazione analogica, tesa ad assimilare gli stati realizzabili di quasi totale soggezione allo stato irrealizzabile di totale soggezione»¹⁸³.

Nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 603, la Corte condivideva l'opinione di chi aveva paragonato tale articolo a «una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità»¹⁸⁴.

La sentenza della Corte Costituzionale raccoglieva le motivazioni che un vasto movimento culturale, a partire dal processo che aveva visto condannato Aldo Braibanti, era stato in grado di esprimere contro il reato di plagio. Diverse voci critiche si levarono però nei confronti dei risultati cui la Corte era pervenuta. Per capirne appieno il senso, al di là della cifra tecnica delle argomentazioni, non va trascurato il fatto che negli anni Ottanta (anche in questo caso con una evidente derivazione dagli Stati Uniti d'America) si diffonde, non solo in Italia, una forte preoccupazione per il proliferare di una serie di sette religiose dal contenuto dottrinale molto spesso estremamente singolare ed “eversivo” sul piano delle relazioni sociali¹⁸⁵. In maniera più o meno evidente, in tutti gli autori che intervennero in senso critico nei confronti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 603 (e a favore della reintroduzione di una norma incriminatrice del plagio) sono visibili le preoccupazioni che il fenomeno dei nuovi culti (e i fatti di cronaca nera a essi collegati) sembrava suscitare.

Una posizione decisamente critica nei confronti dell'intervento della Corte Costituzionale veniva espressa, a poca distanza di tempo dalla pronuncia, da Franco Coppi che curava per l'*Enciclopedia del diritto* la voce dedicata al plagio¹⁸⁶. Per Coppi il reato previsto dall'art. 603 del codice penale era un tipico esempio di reato a forma libera, nel quale la descrizione della fattispecie non definisce le forme e i mezzi della condotta di realizzazione del reato, incriminando ogni comportamento che determini un evento nel quale si incentra il giudizio di disvalore. Il principio costituzionale di tassatività veniva rispettato dal fatto che la norma incriminatrice prevedeva tale evento configurandolo nell'imposizione permanente del proprio potere su un altro soggetto, in modo tale che quest'ultimo fosse costretto ad agire secondo una volontà non propria, non per un'adesione cosciente, ma per assenza di capacità o possibilità di sottrarsi

¹⁸³ Ivi, pp. 1165-1166.

¹⁸⁴ Ivi, cit., p. 1166.

¹⁸⁵ Sui nuovi movimenti religiosi v. M. Introvigne, *Il lavaggio del cervello, realtà o mito?*, cit., pp. 85 ss. e A. Usai, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, cit., pp. 29 ss.; Id., *L'evoluzione del reato di plagio nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., cc. 706 ss.

¹⁸⁶ F. Coppi, voce *Plagio*, cit.

all'imposizione del plagiatore, e senza alcuna prospettiva di recuperare la propria libertà. Sul piano fenomenico Coppi respingeva le posizioni di coloro che sostenevano che un individuo non poteva essere svuotato della propria volontà o spersonalizzato. E a suo sostegno portava alcuni drammatici fatti di cronaca che si erano incaricati di dimostrare l'esatto contrario¹⁸⁷.

Ugualmente contrari alla pronuncia della Corte Costituzionale si mostravano, nell'annotare la sentenza, il costituzionalista Pietro Giuseppe Grasso¹⁸⁸ e il penalista Marco Boscarelli¹⁸⁹. Il primo metteva in risalto una serie di imprecisioni nelle quali era, a suo avviso, incappata la Corte, non ultimo il fatto che quando le norme penali si esprimono su concetti quali la capacità di un individuo, non fanno riferimento *tout court* a concetti scientifici, ma a paradigmi normativi nei quali sono riscontrabili indirizzi di politica legislativa. Il secondo metteva in luce come il principio di determinatezza non fosse riferibile solo alla materia penale, ma avesse un valore di carattere generale e in ogni caso non era sul presupposto che una norma non fosse di facile interpretazione che se ne poteva dichiarare l'incostituzionalità.

D'ora in avanti – concludeva con una certa apprensione l'autore della nota – si potrà impunemente sottoporre una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione; risultato del quale non potrà rallegrarsi chi abbia a cuore quella libertà individuale di cui anche il principio di legalità costituisce presidio¹⁹⁰.

L'allarme maggiore nei confronti dei possibili esiti della sentenza della Corte Costituzionale veniva lanciato però, in quegli anni, dal penalista Michele del Re, uno degli osservatori più attenti del fenomeno dei nuovi culti. In un suo articolo pubblicato nel 1983, dedicato alle forme del "modellamento psichico" e ai loro rapporti con il diritto penale¹⁹¹, metteva in guardia dal pericolo rappresentato dalla scomparsa dell'art. 603. Un'abrogazione, questa, che avrebbe lasciato scoperta la tutela contro forme di aggressione del pensiero estremamente sofisticate. Il riferimento alle tecniche di condizionamento del pensiero poste in essere dalle più famose sette religiose di quegli anni (Bambini di Dio, Scientology, setta del reverendo Moon), in questo caso, era assolutamente esplicito. E alla fine del

¹⁸⁷ Ivi, p. 943.

¹⁸⁸ P.G. Grasso, *Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato*, nota a C. Cost., 8 giugno 1981, in «Giurisprudenza Costituzionale», XXVI (1981) 1, pp. 808-833.

¹⁸⁹ M. Boscarelli, *A proposito del principio di tassatività*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», XXIV (1981), pp. 1147-1151.

¹⁹⁰ B.M. Boscarelli, *A proposito del principio di tassatività*, cit., p. 1151.

¹⁹¹ M. Del Re, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, cit., cc. 169-192.

suo articolo l'autore auspicava un intervento del legislatore atto a tutelare l'integrità psichica degli individui. La direzione dell'intervento, a suo dire, non avrebbe dovuto prendere a riferimento della protezione penale l'obiettivo o il risultato che il soggetto agente si proponeva, ma i mezzi che venivano utilizzati, mezzi capaci, per loro natura, di minacciare l'integrità psichica della vittima del reato. Questa tutela, così, prescindendo da un giudizio valoriale, avrebbe dovuto essere utilizzata anche nei confronti di forme di coercizione psichica apparentemente proposte nell'interesse del soggetto trattato (una protezione che doveva operare, quindi, anche nel caso di interventi sanitari che avessero mirato a interferire con la capacità di autodeterminazione individuale).

Il dibattito sul reato di plagio non si esaurì nel torno d'anni che seguirono la sentenza della Corte Costituzionale che ne decretava l'illegittimità. Altre proposte sono state formulate più di recente, in ambito dottrinale, per far fronte alle censure sollevate nei confronti dell'art. 603 sul piano costituzionale. Sino a proporre di affidare la definizione di una fattispecie penale, come quella del plagio, direttamente alla scienza psichiatrica. Una scelta, è stato sostenuto, non contraria al principio di riserva di legge, poiché in situazioni analoghe (come nella dichiarazione di morte, o nella valutazione dell'entità delle lesioni) una delega di questo genere nei confronti della medicina è già pienamente operante¹⁹².

Anche sul piano delle proposte legislative si sono succeduti negli anni tentativi, non andati a buon fine, di reintrodurre articoli di legge sulla manipolazione mentale che recuperano, in qualche modo, il reato di plagio. Lo hanno fatto nel 1988 gli onorevoli Russo Jervolino e Vassalli, nel 2001 il senatore Meduri, nel 2002 la senatrice Castellati, nel 2007 l'onorevole Pisicchio. Per quanto concerne il primo disegno di legge, intitolato «Norme sulla tutela penale della personalità del minore», nell'articolo dedicato agli *Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore* vengono incriminati comportamenti che richiamano il reato di plagio previsto dall'abrogato art. 603. Nel testo si fa riferimento alla condotta suggestiva dell'autore del reato, mentre l'evento viene qualificato come «stato di soggezione tale da escludere o limitare grandemente le libertà personali e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui»¹⁹³. Per quanto l'iniziativa legislativa appaia lodevole, perché tesa a preservare l'integrità psichica di soggetti particolarmente

¹⁹² M. Alfano, *La nuova formulazione dell'art. 600 C.p.: reintroduzione del reato di plagio?*, cit., pp. 682 ss.

¹⁹³ Recita per esteso l'articolo: «Chiunque mediante violenza, minacce o suggestioni pone il minore in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare grandemente le libertà personali e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da due a otto anni. Alla stessa pena soggiace chi induce il minore a compiere singoli atti lesivi della sua salute fisica o psichica» (v. «L'Indice penale», XXII (1988), pp. 300-305, il testo della relazione è riportato alle pp. 310-314).

fragili, quali appunto i minori, essa non riesce a superare il limite del difetto di tassatività segnalato dalla Corte Costituzionale. Come ha sostenuto Giovanni Flora, intervenendo nel 1989 ad un convegno organizzato dalla rivista «Psichiatria e territorio», intitolato *La persuasione socialmente accetta, il plagio, il lavaggio del cervello*, di fronte all'ineludibile ostacolo rappresentato dal difetto di tassatività insito nel reato di plagio, l'alternativa che si pone, nel volerne preservare la previsione, è drastica:

o si crea una norma incriminatrice che, per quanto ci si sforzi di rendere tassativa, comporterà sempre un rischio più o meno consistente di arbitrii; oppure si rinuncia ad una efficace tutela penale della personalità individuale, proprio dagli attacchi più subdoli e devastanti¹⁹⁴.

Con riferimento più esplicito al fenomeno delle nuove sette religiose può essere letta l'introduzione, nella delega per la riforma del codice penale del 1992 (progetto ormai definitivamente arenato), di una norma tesa a punire di nuovo il "plagio", definito come «il fatto di chi, al fine di trarne un vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità idonei a comprometterne l'integrità psichica». Come cerca di chiarire, sul punto specifico, la relazione di accompagnamento al progetto di riforma,

il reato di plagio, che è stato ripristinato per rispondere alla esigenza, sottolineata anche dalle scienze psicologiche, di reprimere le crescenti forme di mentecidio, e che, per cercare di evitare gli inconvenienti della vecchia formulazione (genericità o, meglio, inapplicabilità, richiedendo il macroevento della «totale soggezione»), si è incentrato sul mezzo e sulla idoneità a compromettere l'integrità psichica, richiedendosi altresì la finalità del vantaggio¹⁹⁵.

Nonostante queste precisazioni, anche tale proposta (fortemente voluta nella fase di elaborazione del progetto di riforma da Michele Del Re) di reintrodurre, sotto una diversa foggia, il reato di plagio si dimostra incapace di superare le obiezioni formulate nel 1981 dalla Corte Costituzionale¹⁹⁶. Se da una parte, infatti, appare ampiamente giustificata la punibilità di interventi nei quali si faccia uso di mezzi «chimici» o «interventi chirurgici» (ma in questo caso si tratta di condotte già sanzionate da altre norme, e l'introduzione di una norma specifica appare superflua), dall'altra, quella cioè del condizionamento attuato

¹⁹⁴ G. Flora, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», XXXIII (1990), pp. 86-94, p. 93.

¹⁹⁵ Il testo è presente in A. Usai, *L'evoluzione del reato di plagio nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., c. 729, nota 74.

¹⁹⁶ M. Introvigne, *Il lavaggio del cervello, realtà o mito?*, cit., p. 119.

attraverso pratiche “psicagogiche”, non vengono oltrepassati i rilievi effettuati dalla Corte Costituzionale in relazione al reato di plagio. Cioè che risulta ancora una volta indefinito, infatti, è il confine tra condizionamenti leciti (del tutto normali e frequenti nella vita quotidiana) e condizionamenti illeciti (capaci di intaccare l’integrità psichica della vittima del reato). Lasciando ancora una volta – nella proposta avanzata – all’organo giudicante un margine di discrezionalità tale da sconfinare nel vero e proprio arbitrio.

L’unico intervento normativo riuscito in questo campo è stato quello che riguarda la modifica dell’art. 600 del codice penale¹⁹⁷, relativo al reato di riduzione in schiavitù. La legge 11 agosto 2003, n. 228 ha infatti ampliato la previsione normativa originaria dell’articolo con una descrizione puntuale delle condotte punibili. È venuta così meno quella riserva alle “condizioni di diritto” alla quale, come aveva sostenuto il Ministro Guardasigilli Rocco, doveva essere destinato l’art. 600. In qualche modo, come è stato osservato¹⁹⁸, questa espansione del reato di riduzione in schiavitù verso la previsione di “situazioni di fatto” era già stato prodotto dalla pronuncia della Corte Costituzionale che aveva abrogato il reato di plagio. Tale intervento, infatti, aveva in qualche modo ridato vita ad un reato simile a quello presente all’art. 145 del codice Zanardelli. L’azione del legislatore doveva in ogni caso servire per far fronte a dubbi interpretativi che si erano manifestati in relazione alla previsione normativa dell’art. 600 nella sua precedente forma. Ma, a ben vedere, la nuova formulazione dell’art. 600 fa sempre riferimento a condotte materiali che non lasciano alcuno spazio alle forme di condizionamento esclusivamente psichico¹⁹⁹.

¹⁹⁷ La nuova formulazione dell’articolo recita: «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

¹⁹⁸ S. Treglia, *Art. 600 c.p.: nuova dimensione del bene giuridico protetto e profili di “incidentale” attualità anche alla luce del recente caso Cestaro c. Italia*, in «Archivio penale», (2015) 3, p. 10.

¹⁹⁹ Questa nuova formulazione dell’art. 600 è stata considerata ancora troppo legato all’idea della riduzione in schiavitù perché prevede condotte vincolate e non si manifesta semplicemente come reato di evento. Ad avviso di alcuni autori ogni tipo di attacco diretto al controllo della psiche dovrebbe essere punito per il solo fatto di essersi verificato, indipendentemente dai mezzi usati per raggiungere tale risultato (in particolare v. M. Alfano, *La nuova formulazione dell’art. 600 C.p.: reintroduzione del reato di plagio?*, cit., p. 679).

In fondo, com'è stato giustamente rilevato, tutte le teorie sul lavaggio del cervello e sui condizionamenti psichici non hanno mai trovato pieno riscontro in ambito scientifico. La loro formulazione, anche quando sembrano limitarsi a una sola descrizione dei metodi utilizzati per raggiungere questi risultati, appare molto spesso come il tentativo di occultare, attraverso l'uso di un linguaggio "scientifico", un giudizio di valore su alcune idee e comportamenti che vengono considerati contrari al sentire comune o all'opinione prevalente²⁰⁰.

In un'epoca, come quella attuale, dove la tecnologia attraverso forme raffinatissime di intrusione nella vita delle persone sembra poterne condizionare l'esistenza, non sembra forse lo strumento penale (in questo come in numerosissimi altri casi) quello più adatto per far fronte agli indubbi problemi posti dalle straordinarie trasformazioni sociali e culturali che stanno accompagnando la contemporaneità. Per allontanare la minaccia di nuove catene dell'anima, sarebbe necessario, al contrario, un percorso di formazione e consapevolezza (offerta in primo luogo dalle istituzioni pubbliche) capace di rendere i cittadini avvertiti delle minacce che incombono sulle loro vite e dei modi attraverso i quali renderle, possibilmente, inoffensive²⁰¹.

²⁰⁰ M. Introvigne, *Il lavaggio del cervello, realtà o mito?*, cit., p. 92; A. Usai, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, cit., p. 154.

²⁰¹ In senso analogo A. Usai, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, cit., pp. 258-259.